

Delib. Giunta Reg. (Emilia Romagna) 28 dicembre 2009, n. 2236

Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia Ambientale"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il D.Lgs. n. [152](#) del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale", in particolare la parte quinta titolata "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006 n. 88 in attuazione della legge [15 dicembre n. 2004 n. 308](#) ;

Visto:

- che ai sensi dell'[272](#) , comma 1, del D.Lgs. 152/2006, l'autorità competente può prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori degli impianti o delle attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del decreto comunichino alla stessa di ricadere in tale elenco nonché, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività, salvo diversa disposizione dello stesso allegato;
- che ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006:
 - per specifiche categorie di impianti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di impianti, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi, e la periodicità dei controlli;
 - i valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all'art. 271 commi 6 e 8;
 - l'autorità competente deve adottare le autorizzazioni di carattere generale per gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D. Lgs. [152/06](#) entro due anni dalla data di entrata in vigore dello stesso;
 - i gestori degli impianti per cui è stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269;
- che ai sensi del comma 3 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 l'autorizzazione generale deve stabilire i requisiti della domanda di adesione e può prevedere, per gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, appositi modelli semplificati di domanda;

Visto che sempre ai sensi del comma 3 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006:

- l'autorità competente procede, ogni 15 anni al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi dell'art. 272;
- per le autorizzazioni generali rilasciate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri [21 luglio 1989](#) e del decreto del Presidente della Repubblica [25 luglio 1991](#) , il primo rinnovo è effettuato entro 15 anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del D.Lgs. 152/06, oppure, se tali autorizzazioni non sono conformi alle disposizioni del titolo I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, entro un anno dalla stessa data;
- in tutti i casi di rinnovo l'esercizio dell'impianto o dell'attività può continuare se il gestore, entro 60 giorni dall'adozione della nuova autorizzazione generale, presenta una domanda di adesione corredata, ove necessario, da un progetto di adeguamento, sempre che l'autorità competente non neghi l'adesione;
- l'autorità competente può, con proprio provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale;
- in caso di mancata presentazione della domanda nel termine previsto l'impianto o l'attività si considerano in esercizio senza autorizzazioni alle emissioni;

Rilevato che ai sensi dell'art. 281 comma 2 e s.m.:

- i gestori degli impianti e delle attività, in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del D.Lgs. 152/06, che ricadono nel campo di applicazione del titolo I, ma che non ricadevano nel campo di applicazione del D.P.R. [203/88](#), si adeguano alle disposizioni del titolo I entro 5 anni dalla stessa data di entrata in vigore della Parte V del D.Lgs. 152/06;
- nel caso in cui essi siano soggetti ad autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 o ad autorizzazione generale ai sensi dell'art. [272](#) comma 2 del D.lgs.152/06, devono presentare la relativa domanda almeno 6 mesi prima del termine di adeguamento;

Visti:

- la L.R. 3/99 e succ. mod. e integr. che all'art. 122 definisce le funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento atmosferico, delegando alle Province il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per gli impianti di cui agli [artt. 6](#), [15](#) e [17](#) del D.P.R. 203/88, da esercitarsi sulla base anche di specifiche direttive emanate ai sensi dell'art. 121), comma 1), lettera c) della citata Legge Regionale;
- l'[art. 5](#) della L.R. n. 5 dell'1 giugno 2006 che riconferma in capo alle Province ed ai Comuni le funzioni in materia ambientale conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006;
- l'art. 14 della L.R. [21 aprile 1999, n. 3](#) "Riforma del sistema regionale e locale" che prevede che la Regione svolga le funzioni di indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite agli Enti locali;
- l'[art. 121](#) della L.R. 3/1999 e s.m.i. che alla lettera c) stabilisce quale competenza regionale la determinazione di valori limite di emissione nonché di particolari condizioni di costruzione ed esercizio per gli impianti produttivi e di servizio con emissioni in atmosfera;
- la Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. [4606](#) del 4 giugno 1999 "Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in atmosfera" nella quale la Regione Emilia Romagna stabilisce le prescrizioni ed i valori limite di emissione di impianti sulla base della migliore tecnica disponibile, tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. [960](#) del 16 giugno 1999 " Approvazione della Direttiva per il rilascio delle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera in attuazione della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale locale" che al punto 6 indica le condizioni per l'autorizzazione generale e all'allegato B il modello di domanda di autorizzazione con procedura semplificata;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1477 del 30 luglio 1999 che interpreta il punto 6 della deliberazione 960/1999 e sancisce che le attività a ridotto inquinamento atmosferico sono soggette al rispetto dei valori limite di emissione previsti dai criteri generali individuati con determinazione n. 4606/1999 e che le domande relative alle medesime attività devono attestare il rispetto dei valori limite di emissione di cui alla sopraccitata determinazione;

Richiamati i Piani provinciali di gestione della qualità dell'aria approvati ai sensi degli [artt. 7](#), [8](#) e [9](#) del D.Lgs. 351/99 "Attuazione della direttiva [96/62/CE](#) in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente", nei quali si evidenziano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria per PM10, ossidi di azoto e ozono in ampie zone del territorio regionale, classificate ai sensi dell'[art. 6](#) del D.Lgs. 351/1999 e della D.G.R. [12 gennaio 2004, n. 43](#) (Aggiornamento delle Linee di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento atmosferico ([artt. 121](#) e [122](#), L.R. 3/1999) già emanate con atto di Giunta regionale [804/2001](#)), che pertanto prevedono obiettivi di riduzione delle emissioni degli inquinanti sopraccitati, nonché dei loro precursori.

Richiamato l'"Accordo per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento atmosferico" sottoscritto in data [7 febbraio 2007](#) dalle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia,

Lombardia, Piemonte, Valle D'Aosta e Veneto, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dalla Repubblica e Cantone del Ticino che prevede azioni coordinate e sinergiche degli Enti firmatari fra le quali:

- definire e adottare forme di regolamentazione per l'utilizzo dei combustibili, incluse le biomasse lignee per riscaldamento;
- definire e adottare "standard" emissivi comuni per le attività produttive e per le sorgenti civili, nell'ambito dell'autonomia concessa agli Enti firmatari dalla normativa nazionale vigente;

Ritenuto necessario:

- adottare, ogni misura per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della Legge [7 agosto 1990 n. 241](#) e s.m.i.;
- predisporre prescrizioni e procedure per le attività in deroga uniformi e condivise a livello regionale;

Dato atto:

- che la Regione Emilia-Romagna in attuazione della "Intesa Regione e Province per il trasferimento delle risorse alle Province per l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad esse conferiti" ha istituito a livello interdirezionale uno specifico "Nucleo di semplificazione" che ha il compito di individuare proposte per azioni di semplificazione delle funzioni e dei compiti conferiti;
- che la Giunta regionale con Deliberazione n. 2163/2007 ha provveduto alla definizione degli obiettivi di lavoro dell'Area di integrazione "Qualità della regolazione e semplificazione", che ha fra le proprie competenze l'analisi dei procedimenti amministrativi finalizzata alla semplificazione ed effettuata su casi concreti e significativi, individuati anche in collaborazione con i portatori di interesse generale e con gli enti locali e a cui partecipano le Direzioni Generali Ambiente e difesa del suolo e della costa, Affari istituzionali e legislativi, Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica e Agricoltura, le Province, A.R.P.A Emilia Romagna e i rappresentanti delle Associazioni di categoria;

Rilevato che:

- il gruppo tecnico, costituito da rappresentanti del Servizio Risanamento Atmosferico Acustico Elettromagnetico della Regione Emilia-Romagna, delle Province, di A.R.P.A. e dai componenti dell'Area di integrazione "Qualità della regolazione e semplificazione", ha elaborato i documenti inerenti le prescrizioni e le procedure per le attività in deroga di cui all'art. [272](#) del D.Lgs. 152/06, ampliando la casistica applicativa delle autorizzazioni di carattere generale a settori particolarmente significativi sul territorio regionale, secondo quanto ivi previsto;
- che tali documenti sono stati elaborati tenendo conto:
 - delle prescrizioni contenute nei corrispondenti atti delle altre Regioni del Bacino Padano;
 - delle proposte di modifica, prevista dalle leggi delega n. 69/2009 e n. 88/2009, al Titolo quinto del D.Lgs. [152/06](#), condivise nel tavolo interregionale del 5 Agosto 2009;

Dato atto che sono stati effettuati incontri, nelle date 8, 9, 11, 16 e 17 giugno 2009, con le associazioni di categoria per raccogliere le osservazioni sui criteri specifici per tipologia di attività e sulle prescrizioni generali e le procedure autorizzatorie;

Preso atto delle osservazioni presentate dai portatori di interesse nel corso delle sessioni di confronto, conservate agli atti del Servizio Risanamento Atmosferico Acustico Elettromagnetico;

Preso atto altresì che in data 13 ottobre 2009 nel corso della riunione plenaria del Gruppo di lavoro della sopraccitata Area di integrazione e dei rappresentanti delle Associazioni di categoria:

- non sono state sollevate obiezioni alla bozza conclusiva dei documenti presentati;
- è stata condivisa la proposta del Gruppo di lavoro di proseguire l'attività di elaborazione di

documenti tecnici inerenti i seguenti argomenti:

A. Predisposizione di criteri per assoggettare le seguenti attività al regime di autorizzazione di carattere generale:

- Impianti termici civili;
- Attività di lavorazione, trasformazione o conservazione di materiali agricoli, che producano emissioni di polveri, o attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti, effettuate, in modo non occasionale ed in un luogo a ciò adibito, in assenza di un impianto (art. 269 comma 12 D. Lgs. 152/06) ed attività di estrazione e lavorazione inerti");
- Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella:

Categoria animale e tipologia di stabulazione	N° capi
<i>Vacche in produzione (latte) (peso vivo medio: 600 kg/capo)</i>	<i>Da 40 a 250</i>
<i>Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)</i>	<i>Da 100 a 550</i>
<i>Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)</i>	<i>Da 100 a 600</i>
<i>Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)</i>	<i>Da 400 a 2.500</i>
<i>Suini: scrofe con suinetti fino a 30 kg peso vivo</i>	<i>Da 100 a 750</i>
<i>Suini: accrescimento/ingrasso</i>	<i>Da 300 a 2.000</i>
<i>Suini: allevamenti di scrofe</i>	<i>Da 100 a 750</i>
<i>Ovicapri (peso vivo medio: 50 kg/capo)</i>	<i>Da 600 a 4.000</i>
<i>Ovaiole (peso vivo medio: 2 kg/capo)</i>	<i>Da 7000 a 40.000</i>
<i>Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)</i>	<i>Da 13000 a 40.000</i>
<i>Broiler (peso vivo medio: 1 kg/capo)</i>	<i>Da 12000 a 40.000</i>
<i>Allevamenti polli</i>	<i>Da 12000 a 40.000</i>
<i>Allevamenti misti altro pollame</i>	<i>Da 12000 a 40.000</i>
<i>Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)</i>	<i>Da 2000 a 15.000</i>
<i>Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)</i>	<i>Da 4000 a 27.000</i>
<i>Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)</i>	<i>Da 15000 a 40.000</i>
<i>Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)</i>	<i>Da 12000 a 80.000</i>
<i>Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)</i>	<i>Da 6000 a 40.000</i>
<i>Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)</i>	<i>Da 100 a 500</i>
<i>Allevamenti di struzzi</i>	<i>Da 100 a 1.500</i>
<i>Aziende produttrici di uova</i>	<i>Da 7000 a 40.000</i>

- Essiccazione cereali, semi e foraggi;
 - Attività con caratteristiche di stagionalità per le quali si possono prevedere soglie produttive annuali oltre che giornaliere;
 - Mangimifici;
 - Impianti di produzione di energia con gruppi elettrogeni a cogenerazione con capacità di generazione inferiore a 1 MWe alimentati a biogas derivante dalla digestione anaerobica di liquami zootecnici;
- B. Definizione di criteri e modalità di gestione omogenei sul territorio regionale sui seguenti aspetti riguardanti il regime autorizzatorio ordinario:
- variazione temporanea delle ore di funzionamento di un impianto;
 - modulistica per la presentazione delle domande di autorizzazione;

- emissioni tecnicamente convogliabili;
 - definizione di modifica sostanziale;
- C. Tariffario da applicare ai procedimenti autorizzativi.

Visto che ai sensi dell'art. [275](#) , comma 20, del D.Lgs. 152/2006 i gestori degli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso, per i quali l'autorità competente non abbia adottato autorizzazioni di carattere generale, comunicano a tali autorità di aderire all'autorizzazione di cui alla parte VII dell'Allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006;

Dato atto che la Regione Emilia-Romagna con Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. [12707](#) del 17/09/2004 aveva provveduto ad adottare l'autorizzazione di carattere generale per gli "Impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso" ai sensi dell'[art. 9](#) , comma 2, del DM 44/2004, inerente il recepimento della Direttiva [1999/13/CE](#) relativa alle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali;

Ritenuto opportuno predisporre un allegato tecnico completo di tutte le attività sottoposte alle procedure semplificate di cui all'art. 272 comma 2, includendo pertanto negli allegati, parte integrante della presente deliberazione, anche le prescrizioni per gli "Impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso" e la relativa modulistica, eliminando l'obbligo di comunicazione verso la Regione Emilia-Romagna e semplificando gli allegati della sopra citata Determinazione n. 12707 del 17/09/2004;

Preso atto dell'approvazione della proposta di atto conclusivo inerente le autorizzazioni di carattere generale e del programma di elaborazione di documenti tecnici elencati alle lettere A, B, C esposte più sopra, espressa in data 3 dicembre 2009 nell'ambito della Cabina di Regia del Piano di Azione Ambientale per un Futuro Sostenibile;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008.

Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e s.m.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore Ambiente e Sviluppo sostenibile

A voti unanimi e palesi

delibera:

per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di approvare l'elenco relativo alle attività in deroga ai sensi dell'art. [272](#) comma 2 del D.Lgs. 152/2006 riportate nell'allegato 1B e così individuate:

.	Attività
1	Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti

	vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.
2	Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg.
3	Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg.
4	Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.
5	Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg.
6	Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno.
7	Verniciatura di oggetti vari in metallo, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g
8	Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g.
9	Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g.
10	Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h.
11	Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g.
12	Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.
13	Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/g.
14	Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g.
15	Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/g.
16	Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/g.
17	Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g.
18	Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/g.
19	Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/g.
20	Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g.
21	Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/g.
22	Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g.
23	Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/g.
24	Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g.
25	Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg.
26	Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg.

27	Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg.
28	Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg.
29	Saldatura di oggetti e superfici metalliche.
30	Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg.
31	Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli non superiore a 3000 kg/g
32	Pulizia di superfici metalliche con sgrassanti alcalini
33	Impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie a ciclo chiuso

2) di approvare i seguenti allegati, quale parte integrante del presente atto:

- a) ALLEGATO 1A: elenco relativo alle attività in deroga ai sensi dell'art. [272](#) comma 1 del D.Lgs. 152/2006;
- b) ALLEGATO 1B: elenco relativo alle attività in deroga ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
- c) ALLEGATO 2A: MODULO Domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale;
- d) ALLEGATO 2B: MODULO Comunicazione di attività in deroga di cui all'art. 272 comma 1, inserita in uno stabilimento contenente impianti e attività autorizzate ai sensi dell'art. 272 comma 3 e/o autorizzato in regime ordinario ai sensi dell'art. [269](#) del D.Lgs. 152/2006 o del DPR [203/1988](#) ;
- e) ALLEGATO 2C: MODULO Comunicazione di modifica non sostanziale per attività in deroga, di cui all'art. 272 comma 2, inserite in uno stabilimento autorizzato in regime ordinario ai sensi del D.Lgs. [152/2006](#) o del DPR 203/1988;
- f) ALLEGATI 2D: ALLEGATO 2D-1 - Domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale per impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie a ciclo chiuso (art. 275 comma 20 D.Lgs. 152/2006) e ALLEGATO 2D-2 - Comunicazione annuale di attività per impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie a ciclo chiuso (parte I, paragrafo 3, punto 3.1, dell'Allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006);
- g) ALLEGATO 3A - Prescrizioni generali per le attività in deroga di cui all'art. 272, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/2006;
- h) ALLEGATO 3B - Metodi di campionamento e analisi delle emissioni in atmosfera;
- i) ALLEGATO 3C - Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico;
- j) ALLEGATO 3D - Registro annuale di attività per gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie a ciclo chiuso;
- k) ALLEGATO 4 - Prescrizioni specifiche per tipo di attività (elenco di cui all'allegato 1B);

3) di dichiarare che la presente deliberazione costituisce atto di indirizzo alle Province per l'esercizio omogeneo e coordinato delle attività autorizzatorie qui stabilite;

4) di dichiarare cessata l'efficacia dei punti 4.2 e 6 e l'[allegato B](#) della Deliberazione di Giunta Regionale n. 960/1999;

5) di dichiarare cessata l'efficacia della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1477 del 30 luglio 1999;

6) di dichiarare cessata l'efficacia della Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. [12707](#) del 17/09/2004 inerente gli "Impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie a ciclo chiuso";

7) di ritenere conformi alle disposizioni del Titolo I, Parte V del D.Lgs. 152/06 gli "Impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie a ciclo chiuso" autorizzati ai sensi della D.D.G. n. 12707 del 17/09/2004 o dei corrispondenti atti di recepimento provinciali;

8) di sostituire i valori limite e/o le prescrizioni presenti nella Deliberazione del Direttore Generale all'Ambiente n. [4606](#) del 4 giugno 1999 (Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera) con le corrispondenti voci degli allegati 3 e 4, qualora più restrittivi/e;

9) di eliminare l'obbligo di vidimazione del registro del consumo di materie prime e ausiliarie e dei giorni di funzionamento degli impianti, abrogando tale prescrizione anche per le autorizzazioni esistenti dalla data di pubblicazione della presente deliberazione;

10) che le domande e comunicazioni inerenti le attività oggetto della presente deliberazione siano inviate agli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP), ove costituiti, che provvederanno ad adottare la modulistica pertinente di cui all'allegato 2, parte integrante della presente deliberazione;

11) di dare mandato al gruppo di lavoro dell'Area di integrazione "Qualità della regolazione e semplificazione" di proseguire l'attività di elaborazione di documenti tecnici inerenti i seguenti argomenti:

A. Predisposizione di criteri per assoggettare le seguenti attività al regime di autorizzazione di carattere generale:

- Impianti termici civili;

- Attività di lavorazione, trasformazione o conservazione di materiali agricoli, che producano emissioni di polveri, o attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti, effettuate, in modo non occasionale ed in un luogo a ciò adibito, in assenza di un impianto (art. [269](#) comma 12 D. Lgs. 152/06) ed attività di estrazione e lavorazione inerti");

- Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella:

<i>Categoria animale e tipologia di stabulazione</i>	<i>N° capi</i>
<i>Vacche in produzione (latte) (peso vivo medio: 600 kg/capo)</i>	<i>Da 40 a 250</i>
<i>Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)</i>	<i>Da 100 a 550</i>
<i>Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)</i>	<i>Da 100 a 600</i>
<i>Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)</i>	<i>Da 400 a 2.500</i>
<i>Suini: scrofe con suinetti fino a 30 kg peso vivo</i>	<i>Da 100 a 750</i>
<i>Suini: accrescimento/ingrasso</i>	<i>Da 300 a 2.000</i>
<i>Suini: allevamenti di scrofe</i>	<i>Da 100 a 750</i>
<i>Ovicapri (peso vivo medio: 50 kg/capo)</i>	<i>Da 600 a 4.000</i>
<i>Ovaiole (peso vivo medio: 2 kg/capo)</i>	<i>Da 7000 a 40.000</i>
<i>Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)</i>	<i>Da 13000 a 40.000</i>
<i>Broiler (peso vivo medio: 1 kg/capo)</i>	<i>Da 12000 a 40.000</i>
<i>Allevamenti polli</i>	<i>Da 12000 a 40.000</i>
<i>Allevamenti misti altro pollame</i>	<i>Da 12000 a 40.000</i>
<i>Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)</i>	<i>Da 2000 a 15.000</i>

<i>Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)</i>	<i>Da 4000 a 27.000</i>
<i>Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)</i>	<i>Da 15000 a 40.000</i>
<i>Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)</i>	<i>Da 12000 a 80.000</i>
<i>Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)</i>	<i>Da 6000 a 40.000</i>
<i>Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)</i>	<i>Da 100 a 500</i>
<i>Allevamenti di struzzi</i>	<i>Da 100 a 1.500</i>
<i>Aziende produttrici di uova</i>	<i>Da 7000 a 40.000</i>

- Essiccazione cereali, semi e foraggi;
 - Attività con caratteristiche di stagionalità per le quali si possono prevedere soglie produttive annuali oltre che giornaliere;
 - Mangimifici;
 - Impianti di produzione di energia con gruppi elettrogeni a cogenerazione con capacità di generazione inferiore a 1 MWe alimentati a biogas derivante dalla digestione anaerobica di liquami zootecnici;
- B. Definizione di criteri e modalità di gestione omogenei sul territorio regionale sui seguenti aspetti riguardanti il regime autorizzatorio ordinario:
- variazione temporanea delle ore di funzionamento di un impianto;
 - modulistica per la presentazione delle domande di autorizzazione;
 - emissioni tecnicamente convogliabili;
 - definizione di modifica sostanziale;
- C. Tariffario da applicare ai procedimenti autorizzativi.

12) che all'approvazione di successive modifiche ed integrazioni degli allegati tecnici di cui al punto 2) provveda, con propri atti, il Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa;

13) che il presente atto venga trasmesso a tutte le Province affinché costituisca direttiva ai sensi dell'[art. 122](#) L.R. 3/1999 per l'adozione delle autorizzazioni di carattere generale alle emissioni in atmosfera;

14) di pubblicare il testo integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.

ALLEGATO 1A - Elenco impianti e attività in deroga di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06

- a) Impianti adibiti esclusivamente a lavorazioni meccaniche con esclusione di attività di verniciatura, trattamento superficiale dei metalli e smerigliature.
- b) Impianti di aspirazione situati in:
 1. laboratori orafi in cui non è effettuata la fusione di metalli;
 2. laboratori odontotecnici;
 3. esercizi in cui viene svolta attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona;
 4. officine ed altri laboratori annessi a scuole.
- c) Impianti destinati alla decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura.
- d) Impianti adibiti esclusivamente alle seguenti lavorazioni tessili:
 - preparazione, filatura, tessitura della trama, della catena o della maglia di fibre naturali, artificiali o sintetiche, con eccezione dell'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo;
 - nobilitazione di fibre, di filati, di tessuti limitatamente alle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi composti), tintura e

finissaggio a condizione che tale fase sia effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

- i) le operazioni in bagno acquoso devono essere condotte a temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione del bagno, oppure, nel caso in cui siano condotte alla temperatura di ebollizione del bagno, ciò deve avvenire senza utilizzazione di acidi, di alcali o di prodotti volatili, organici o inorganici, o, in alternativa, all'interno di macchinari chiusi;
- ii) le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150° e nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non devono essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili, organici od inorganici.
- e) Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie.
- f) Panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg.
- g) stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi.
- h) serre.
- i) stirerie.
- j) Laboratori fotografici.
- k) Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura.
- l) Autolavaggi.
- m) silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti.
- n) Macchine per eliografia.
- o) stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte.
- p) Impianti di trattamento acque.
- q) Macchinari a ciclo chiuso di concerie e pellicerie
- r) Attività di seconde lavorazioni del vetro, successive alle fasi iniziali di fusione, formatura e tempera, ad esclusione di quelle comportanti operazioni di acidatura e satinatura.
- s) Forni elettrici a volta fredda destinati alla produzione di vetro.
- t) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
- u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
- v) Molitura di cereali con produzione giornaliera massima non superiore a 500 kg.
- w) Lavorazione e conservazione, esclusa surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
- x) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo giornaliero di materie prime non superiore a 350 kg.
- y) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
- z) Allevamento di bestiame che, per ciascuna delle quantità indicate nella seguente tabella in funzione delle categorie di animali allevate, dispone di almeno un ettaro di terreno su cui l'utilizzazione agronomica degli effluenti è effettuata in base al decreto previsto dall'articolo 112, comma 2, della Parte seconda del presente decreto ed in base alle relative norme regionali di attuazione, ove adottate.

Categoria animale allevata	Peso vivo medio per anno (t)
scrofe con suinetti fino a 30 kg	3,4
suini in accrescimento/ingrasso	3,0
Vacche da latte in produzione	2,5
Rimonta vacche da latte	2,8

Bovini all'ingrasso	4,0
Galline ovaiole	1,5
Polli da carne	1,4
Tacchini	2,0
Cunicoli	2,4
Ovicapriani	3,4
Equini	4,9

ALLEGATO 1B - Elenco impianti e attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06

.	Attività
1	Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.
2	Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg.
3	Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg.
4	Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.
5	Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg.
6	Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.
7	Verniciatura di oggetti vari in metallo, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g
8	Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g.
9	Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati

	con produzione non superiore a 450 kg/g.
10	Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h.
11	Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g.
12	Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.
13	Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/g.
14	Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g.
15	Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/g.
16	Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/g.
17	Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g.
18	Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/g.
19	Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/g.
20	Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g.
21	Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/g.
22	Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g.
23	Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/g.
24	Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g.
25	Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso

	giornaliero massimo non superiore a 50 kg.
26	Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg.
27	Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg.
28	Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg.
29	Saldatura di oggetti e superfici metalliche.
30	Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg.
31	Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g e con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno.
32	Pulizia di superfici metalliche con sgrassanti non contenenti solventi
33	Impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie a ciclo chiuso
34	Impianti termici civili con potenzialità termica nominale complessiva inferiore a 10 MWt, ai sensi dell' art. 272 comma 2 ed art. 281 comma 4 del D. Lgs. 152/06.

ALLEGATO 2A - DOMANDA DI ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE

ALLEGATO 2B

—

[\[...\]](#)

ALLEGATO 2B-1 - QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI AUTORIZZATE

[Tabella](#) in formato PDF [(dimensioni: 417 Kb)]

ALLEGATO 2C - COMUNICAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE

[...]

ALLEGATO 2C-1: compilare un allegato per ogni attività/impianto presente nello stabilimento

Tipologia di attività		
PARAMETRI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ		
Attività continua [gg/anno]	Attività discontinua e/o saltuaria [gg/mese - h/giorno - mesi/anno]	Numero addetti impiegati nell'insediamento
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
INDICATORE DI ATTIVITÀ DEL CICLO TECNOLOGICO⁶		
Materie prime ed ausiliarie /prodotti	Quantità [kg/giorno]	Quantità [kg/anno]
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
Note		
IMPIANTI TERMICI		
Potenza termica nominale (kW)	Tipologia combustibile	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
Note		

⁶ Indicare le tipologie delle materie prime e ausiliarie e le relative caratteristiche (ad esempio vernici all'acqua, vernici ad alto secco, diluenti, solventi per pulizia, ecc.). I consumi di materie prime, espressi in kg/giorno, rappresentano un parametro medio che va calcolato in base ai giorni effettivi di utilizzo di dette materie prime.

ALLEGATO 2C-2 - QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI AUTORIZZATE

[Tabella](#) in formato PDF [(dimensioni: 418 Kb)]

**ALLEGATO 2D-1 - DOMANDA DI ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE DI
CARATTERE GENERALE**

—

[\[...\]](#)

ALLEGATO 2D-1a

Compilare lo schema sotto riportato indicando per ciascuna macchina lavasecco installata:

- n. e modello della macchina,
- volume del tamburo (m^3),
- il tipo di solvente utilizzato,
- il quantitativo annuo massimo di solvente utilizzato,
- il quantitativo annuo massimo di prodotto pulito e asciugato.

Parametri di esercizio e quantificazione dell'indicatore di attività				
n. e modello della macchina	Volume del tamburo (m^3)	Tipo di solvente utilizzato	Quantità annua massima di solvente utilizzato (kg)	Quantità annua massima di prodotto pulito e asciugato (kg)
.
.
.
.
.
.

ALLEGATO 2D-2 - COMUNICAZIONE ANNUALE DI ATTIVITÀ

[Modulo](#) in formato PDF [(dimensioni: 438 Kb)]

ALLEGATO 2E - DOMANDA DI ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE

[\[...\]](#)

📌 Collegamenti

ALLEGATO 3A - PRESCRIZIONI GENERALI PER LE ATTIVITÀ IN DEROGA DI CUI ALL'ART. 272, COMMI 1 e 2, DEL D. LGS. 152/06

A. CAMPO DI APPLICAZIONE

- 1) La presente autorizzazione generale riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera e non sostituisce ulteriori autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, necessari in relazione all'installazione ed all'esercizio di impianti/attività.
- 2) Possono aderire all'autorizzazione di carattere generale gli impianti e/o le attività rientranti nell'elenco riportato in allegato 1B, nel rispetto delle prescrizioni degli allegati 3 e 4 alla presente deliberazione.
- 3) Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo indicate nell'elenco dell'allegato 1B, si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco.
- 4) I gestori degli impianti o delle attività di cui all'allegato 1B possono comunque presentare domanda di autorizzazione ordinaria ai sensi dell'[articolo 269](#) del D.Lgs. 152/06.
- 5) L'elenco delle attività di cui all'[art. 272](#) comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s. m. è integrato con le seguenti attività:
 - 4.7 Verniciatura di oggetti vari in metallo, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g (è stata aggiunta la verniciatura della plastica);
 - 4.31 Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g e con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno;
 - 4.32 Pulizia di superfici metalliche con sgrassanti non contenenti solventi;
 - 4.35 Motori fissi a combustione interna alimentati a biomasse liquide e biodiesel con potenzialità termica nominale complessiva fino a 10 MWt;
- 6) La presente autorizzazione di carattere generale non si applica alle attività di "Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo giornaliero massimo complessivo di solventi non superiore a 20 kg". Tali attività devono presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'[art. 269](#) del D.Lgs. 152/06.
- 7) La presente autorizzazione generale non si applica, ai sensi dell'[art. 272](#) comma 4 del D.Lgs. 152/06:
 - a) in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. [152/06](#) , o
 - b) nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. [52](#) , come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di

rischio R45, R46, R49, R60, R61.

8) La presente autorizzazione di carattere generale non si applica alle attività soggette all'art. 275 del D.Lgs 152/2006, ovvero con consumo di COV (composti organici volatili) superiore alle soglie di cui alla parte II dell'Allegato III alla parte Quinta del D.Lgs 152/2006.

9) Le attività di cui all'[art. 272](#) comma 1 del D.Lgs. 152/06 non sono sottoposte all'obbligo di comunicazione di cui al medesimo comma, purché l'attività nel suo complesso, intesa come somma di tutte le attività effettuate nello stesso stabilimento:

a) rientri fra quelle elencate nell'allegato 1A alla presente deliberazione;

b) in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. [152/06](#), o

c) nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. [52](#), come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.

10) Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo indicate nell'elenco dell'allegato 1A, si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco.

11) Sono escluse dal regime degli impianti ed attività in deroga di cui all'[art. 272](#) comma 1 del D.Lgs. 152/06 e di cui al punto 9, le lavorazioni meccaniche a secco (allegato IV parte I lettera a) alla Parte quinta del D.Lgs. [152/06](#) e s.m.), ovvero tutte quelle lavorazioni meccaniche che non utilizzano olii emulsionabili e sviluppano polveri secche. Tali impianti o attività sono sottoposti/e alle procedure di cui all'[art. 272](#) comma 3 del D.Lgs. 152/06, ovvero devono presentare domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale per l'attività "4.31 - Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g e 4.31 bis - Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno".

12) Nel caso che un'attività con emissioni scarsamente rilevanti (ex art. 272 comma 1) sia aggiunta stabilmente all'interno di uno stabilimento con impianti o attività di cui all'art. 272 comma 2, la ditta deve darne comunicazione utilizzando la modulistica di cui all'allegato 2B.

13) Nel caso che un'attività con emissioni scarsamente rilevanti (art. 272 comma 1) sia aggiunta stabilmente all'interno di uno stabilimento sottoposto ad autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art 269 comma 1, la ditta deve darne comunicazione utilizzando la modulistica di cui all'allegato 2B. L'autorità competente aggiorna l'atto autorizzatorio dello stabilimento con indicazione delle nuove attività scarsamente rilevanti.

14) Se nello stesso stabilimento si insediano più attività di cui all'allegato 1B alla presente deliberazione, la ditta deve presentare domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale per tutte le attività, utilizzando la modulistica di cui all'allegato 2A.

15) Fermo restando quanto stabilito al punto 3), nel caso in cui un nuovo impianto o attività soggetto all'art. 272 comma 2 sia inserito nell'ambito di uno stabilimento autorizzato per via ordinaria ai sensi dell'art 269 comma 1, la ditta deve darne comunicazione, almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività o dell'installazione dell'impianto, sottoforma di modifica non sostanziale dello stabilimento esistente, ai sensi dell'art. 269 comma 8, attraverso la modulistica dell'allegato 2C. L'autorità competente aggiorna l'atto autorizzatorio dello stabilimento con indicazione dei nuovi

punti di emissione e dei relativi limiti e prescrizioni (allegato 4 alla presente deliberazione).
L'attività in deroga assume la scadenza dell'autorizzazione dello stabilimento.

B. DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE E TEMPI DI ADEGUAMENTO

1) L'autorità competente procede, ogni 10 anni al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi dell'[art. 272](#) comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m..

2) Il D. Lgs. 152 del 2006 all'art. 272 prevede che per le autorizzazioni generali rilasciate ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, il primo rinnovo é effettuato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del decreto e i soggetti autorizzati presentano una domanda di adesione, corredata dai documenti ivi prescritti, nei sei mesi che seguono al rinnovo o nei diversi termini stabiliti dall'autorizzazione stessa, durante i quali l'esercizio può essere continuato.

In caso di mancata presentazione della domanda di adesione nei termini lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni.

Anche per le autorizzazioni generali rilasciate sulla base della DGR n. 960 del 16 giugno 1999 (Approvazione della Direttiva per il rilascio delle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera in attuazione della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale) ed alle prescrizioni di cui alla Determinazione n. 4606 del 4/6/1999 (Indicazioni alle province per il rilascio delle autorizzazioni in atmosfera), attuative della normativa contenuta nei citati decreti statali, si applica la sopraindicata disciplina statale relativa alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, con la previsione del primo rinnovo entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del D. Lgs. 152/06 tramite la presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione generale, per la quale si ritiene debba essere previsto un termine più lungo di quello semestrale, come sotto specificato.

I soggetti esercenti gli impianti dichiarati conformi alle disposizioni del Titolo I, Parte V, del D. Lgs. 152/06 dalla DGR 2236/09 presentano entro il termine del 31/12/2013 una domanda di adesione al provvedimento di autorizzazione generale emesso dalla Provincia ai sensi delle Direttive regionali; entro tale termine l'esercizio può essere continuato. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine del 31/12/2013 l'impianto o l'attività si considerano in esercizio senza autorizzazione alle emissioni. L'autorità competente procede ogni 10 anni al rinnovo delle autorizzazioni così rilasciate, secondo quanto previsto per il rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi dell'art. 272 del D. Lgs. 152 del 2006.

3) Gli "Impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie a ciclo chiuso" autorizzati ai sensi della D.D.G. n. 12707 del 17/09/2004, o dei corrispondenti atti di recepimento provinciali, si intendono conformi alle disposizioni del Titolo I, Parte V del D.Lgs. [152/06](#) .

4) Gli impianti e le attività di cui al punto 4), in caso di modifica o trasferimento dell'impianto o dell'attività, devono presentare una nuova domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale, secondo il modello dell'allegato 2D-1.

5) I gestori degli impianti che ricadono nel punto 4.34 "Impianti termici civili con potenzialità termica nominale complessiva inferiore a 10 MWt, ai sensi dell'art. 272 comma 2 ed [art. 281](#) comma 4 del D. Lgs. 152/06" presentano domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale, secondo il modello dell'allegato 2E, entro il 31 luglio 2012, salvo diverse disposizioni di legge.

6) Gli impianti e le attività che ricadono nel criterio "4.31 - Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g e 4.31 bis - Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno" (punto 11 della parte A del presente allegato) e che non erano autorizzati ai sensi dell'[art. 272](#) comma 3 del D.Lgs. 152/06 o ai sensi del DPR 25 luglio 1991, si adeguano presentando domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale (modello - Allegato 2A), entro i termini previsti nel D. Lgs. [152/06](#) e s.m., salvo diverse disposizioni di legge.

C. PRESCRIZIONI GENERALI

1) I valori limite dell'allegato 4 sostituiscono, qualora più restrittive/i, le corrispondenti voci della Deliberazione del Direttore Generale all'Ambiente n. [4606](#) del 4 giugno 1999 (Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera).

2) Per quanto non specificato negli allegati alla presente deliberazione si fa riferimento alle prescrizioni previste nella Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. [4606](#) del 4 giugno 1999.

3) Gli impianti esistenti autorizzati per via ordinaria alle emissioni in atmosfera nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Determinazione n. [4606](#) del 04/06/1999, mantengono le disposizioni previste dall'autorizzazione in essere fino al rinnovo.

4) Gli impianti e le attività di cui al punto precedente, in caso di modifica o trasferimento dell'impianto o dell'attività, sono sottoposti alle seguenti procedure:

a. i punti di emissione nuovi/modificati saranno soggetti ai valori limite della presente deliberazione, qualora più restrittivi dei corrispondenti valori limite della Determinazione [4606/99](#) o del D.Lgs. [152/06](#) ;

b. per i punti di emissione NON oggetto di modifica, i valori limite della presente deliberazione, qualora più restrittivi di quelli autorizzati, devono essere rispettati entro il 31/12/2014. Nell'atto di aggiornamento dell'autorizzazione di stabilimento verrà indicato tale termine di adeguamento per i punti non oggetto di modifica. In alternativa, e se economicamente e tecnicamente possibile, anche per i punti di emissione NON oggetto di modifica si adegueranno immediatamente i valori limite a quelli eventualmente più restrittivi della DGR [2236/09](#) .

5) Gli impianti di cui all'allegato IV parte I, punti da bb) a ii) alla parte quinta del D.Lgs. [152/06](#) e s.m. per i quali non sono previste prescrizioni specifiche negli allegati tecnici alla presente deliberazione oppure ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'[art. 271](#) D.Lgs. 152/06 e s.m., devono rispettare le prescrizioni dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. [152/06](#) e s.m.

6) L'autorità competente si riserva, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali accertate, di prescrivere l'installazione di idonei impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione.

7) Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

8) L'inosservanza dell'autorizzazione è sanzionata ai sensi dell'[art. 279](#) del D.lgs. 152/06 e s.m..

9) L'autorità competente si avvale di ARPA per la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui agli allegati 3 e 4.

D. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La ditta può procedere a **installare o trasferire** l'impianto o a dare avvio all'attività non prima di 45 giorni dalla data di presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale (modulistica dell'allegato 2A per le attività da 4.1 a 4.32 dell'allegato 1B; modulistica dell'allegato 2D-1 per l'attività 4.33 dell'allegato 1B; modulistica dell'allegato 2E per l'attività 4.34 dell'allegato 1B).

2. Nella domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale il gestore degli impianti o delle attività indica la data di messa a regime dell'impianto o attività (esclusa l'attività 4.33). Qualora la data di **messa a regime** degli impianti non coincida con quella indicata, la ditta è tenuta a comunicarlo, preventivamente, a mezzo di lettera raccomandata r.r., alla Provincia, al Comune ed alla competente sezione provinciale di ARPA, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito il rispetto dei termini di cui trattasi.

3. L'autorità competente può, con proprio provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale.

4. In caso di **modifica** dell'impianto o dell'attività, la ditta deve effettuare apposita domanda, attraverso la modulistica dell'Allegato 2A per le attività da 4.1 a 4.32 dell'allegato 1B, o la modulistica dell'allegato 2D-1 per l'attività 4.33 dell'allegato 1B, o la modulistica dell'allegato 2E per l'attività 4.34 dell'allegato 1B, almeno 30 giorni prima dell'effettuazione della modifica, allegando l'eventuale documentazione richiesta. La modifica non comporta variazioni alla durata dell'autorizzazione.

5. L'impresa è tenuta a conservare in stabilimento, a disposizione delle Autorità preposte al controllo, copia della documentazione trasmessa alla Provincia per aderire all'autorizzazione di carattere generale, le schede di sicurezza delle materie prime utilizzate, preferibilmente in formato digitale (supporto CD) e le schede tecniche degli impianti d'abbattimento.

E. CONTENUTO DELLA DOMANDA

1. Per le attività da 4.1 a 4.32 dell'allegato 1B, la domanda di adesione deve contenere tutti i dati e le informazioni richieste nel modello di cui all'allegato 2A, ed in particolare:

a) I dati relativi al gestore;

b) La tipologia di attività per la quale si chiede l'adesione all'autorizzazione di carattere generale;

c) La motivazione della domanda: nuovo impianto o attività, trasferimento, modifica o rinnovo;

d) La dichiarazione:

- di non superare i quantitativi di materie prime o i quantitativi di prodotti per la tipologia di attività svolta, riferiti al consumo o produzione complessivi degli impianti presenti nello stabilimento oggetto della domanda;

- di non generare emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. [152/06](#) ;

- di non impiegare le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 03/02/1997 n. 52, come cancerogeni, tossici o mutageni, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.

e) L'impegno:

- ad effettuare i controlli di messa a regime ove prescritti alla pertinente sezione dell'allegato 4;

- alla tenuta di un registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico, ove previsto nel pertinente punto dell'allegato 4, da tenere a disposizione delle Autorità di controllo;
- a rispettare i limiti e le prescrizioni pertinenti riportate negli allegati 3 e 4, per l'attività in oggetto;
- ad acquisire, preventivamente all'installazione dell'impianto o all'avvio dell'attività, ogni altra legittimazione necessaria all'insediamento ed all'esercizio dell'attività;
- a comunicare tempestivamente alla Provincia, al comune ed alla competente sezione di ARPA eventuali variazioni della ragione sociale e della sede legale della ditta, la cessione d'azienda, la disattivazione dell'impianto o la cessazione dell'attività.

2. La domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale deve essere corredata dalla seguente documentazione:

A. mappa topografica che riporti l'ubicazione dell'insediamento, o documentazione equivalente (esempio mappe estratte da internet);

B. Planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale siano individuate e denominate le aree occupate da ciascun impianto o attività produttiva e di servizio ed i punti di emissione, contrassegnati con un numero progressivo;

C. Parametri di esercizio e quantificazione dell'indicatore di attività (consumi di materie prime ed ausiliarie o di prodotti), secondo lo schema riportato in allegato 2A-1;

D. Quadro riassuntivo delle emissioni relativo allo stabilimento compilato in ogni sua voce, riportante le emissioni caratteristiche delle attività/impianti presenti, anche quelle relative ad eventuali impianti termici (allegato 2A-2). Può essere inviato come aggiornamento della documentazione precedente;

3. L'autorità competente può richiedere integrazioni, eventualmente ritenute necessarie, alla documentazione di cui al punto precedente.

4. Per l'attività 4.33, la domanda di adesione deve contenere tutti i dati e le informazioni richieste nel modello di cui all'allegato 2D-1, ed in particolare:

a) I dati relativi al gestore;

b) La motivazione della domanda: nuovo impianto o attività, trasferimento, modifica o rinnovo;

c) La dichiarazione:

- di utilizzare solventi organici o solventi organici clorurati con l'esclusione delle sostanze di cui alla legge 28 dicembre 1993 n. 549 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" e s.m.i, e delle sostanze o preparati classificati ai sensi del Decreto Legislativo 3 febbraio 1977, n. 52 e s.m.i, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61;

- di non generare emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. [152/06](#) ;

d) L'impegno:

- alla tenuta del Registro Annuale di attività (allegato 3D), aggiornato per ciascuna macchina con periodicità mensile con i quantitativi di tessuti o pellami lavati ed i quantitativi di solvente integrato, firmato dal gestore dell'impianto o dell'attività, da tenere a disposizione delle Autorità di controllo;

- a presentare entro, il 28 febbraio di ogni anno, la "Comunicazione Annuale di attività" secondo il formato dell'allegato 2D-2;

- a rispettare i limiti e le prescrizioni pertinenti riportate negli allegati 3 e 4 per l'attività in oggetto;

- ad acquisire, preventivamente all'installazione dell'impianto o all'avvio dell'attività, ogni altra legittimazione necessaria all'insediamento ed all'esercizio dell'attività;

- a comunicare tempestivamente alla Provincia, al Comune ed alla competente sezione di ARPA eventuali variazioni della ragione sociale e della sede legale della ditta, la cessione d'azienda, la disattivazione dell'impianto o la cessazione dell'attività.

5. Per l'attività 4.34, la domanda di adesione deve contenere tutti i dati e le informazioni richieste nel modello di cui all'allegato 2E, ed in particolare:

a) I dati relativi al gestore;

b) La motivazione della domanda: installazione o modifica di un impianto termico civile;

c) L'impegno:

- a installare l'impianto non prima di 45 giorni dalla data di presentazione della presente domanda di adesione all'autorizzazione a carattere generale oppure a effettuare la modifica non prima di 30 giorni dalla data di presentazione della presente domanda;

- ad indicare la data di messa in esercizio dell'impianto;

- ad effettuare i controlli di messa a regime come prescritto nell'allegato 3A lettera F;

- a rispettare i limiti e le prescrizioni riportate nell'allegato 4.34;

- ad acquisire, preventivamente all'installazione dell'impianto, ogni altra legittimazione necessaria all'insediamento ed all'esercizio dell'attività;

- a comunicare tempestivamente alla Provincia, al Comune ed alla competente sezione di ARPA eventuali variazioni del gestore dell'impianto, della ragione sociale e della sede legale della ditta, la cessione d'azienda, la disattivazione dell'impianto o la cessazione dell'attività.

d) La seguente documentazione:

- Mappa topografica che riporti l'ubicazione dello stabilimento o dell'edificio civile, o documentazione equivalente (es. mappe estratte da internet);

- Planimetria generale dell'edificio civile in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione dei generatori di calore e dei relativi punti di emissione;

- Planimetria dello stabilimento in scala adeguata nella quale devono essere individuate e denominate le aree occupate da ciascun impianto o attività produttiva e di servizio ed i punti di emissione, contrassegnati con un numero progressivo;

- Quadro degli eventuali riferimenti a precedenti denunce e/o autorizzazioni specifiche da sostituire;

- Quadro delle caratteristiche dell'impianto/i termico/i (Allegato E1);

- Quadro riassuntivo delle emissioni (Allegato E2).

F. PRESCRIZIONI TECNICHE

1. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nelle normali condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nelle specifiche prescrizioni tecniche dell'Allegato 4.

2. Ove previsto e secondo le modalità stabilite nella pertinente sezione dell'Allegato 4, la ditta è tenuta alla compilazione di un REGISTRO (modello dell'allegato 3C per le attività dalla 4.1 alla 4.32 e modello dell'allegato 3D per l'attività 4.33), dalle pagine numerate, su cui annotare, con cadenza almeno mensile, l'indicatore di attività del ciclo tecnologico (consumi di materie prime ed ausiliarie validati dalle relative fatture d'acquisto, o dato di produzione, a seconda del parametro sulla base del quale l'attività viene classificata ai sensi dell'art. 272 comma 2), e/o i consumi di combustibile (ove previsto); sul medesimo registro potranno essere annotate le interruzioni del normale funzionamento di eventuali impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti). Il registro deve essere tenuto a disposizione delle Autorità competenti per il controllo per 5 anni.

3. I limiti di emissione sono di norma espressi in concentrazione di inquinante (mg/Nm^3 = massa di sostanza presente in un metro cubo di effluente secco riferito alla temperatura di 273,15 K e 101,3 kPa) contenuto nel flusso gassoso strettamente necessario, dal punto di vista tecnologico e di esercizio, all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti in condizioni di sicurezza.

4. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

5. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, ove esistenti, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati deve comportare la sospensione o riduzione delle lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana, e ne deve essere data comunicazione alla Provincia ed alla competente sezione provinciale di ARPA entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento.

6. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro degli indicatori di attività (materie prime e ausiliarie/dati di produzione).

7. I sistemi di abbattimento eventualmente prescritti dovranno essere conformi alle migliori tecniche disponibili.

8. **Controlli di messa a regime** : la ditta, per ciascun punto di emissione attivato per il quale è stabilito un valore limite di emissione ovvero dove richiesto nelle specifiche prescrizioni tecniche dell'Allegato 4, deve effettuare il rilevamento delle emissioni in uno dei primi dieci giorni di marcia dell'impianto a regime. I risultati del controllo devono essere trasmessi, entro 30 giorni dalla messa a regime dell'impianto, alla Provincia ed alla competente sezione provinciale di ARPA, tramite raccomandata r.r.. Gli esiti dell'autocontrollo di messa a regime devono essere tenuti a disposizione delle Autorità competenti per il controllo per tutta la durata dell'autorizzazione.

9. Durante i rilevamenti alle emissioni di cui al precedente punto 8 devono essere determinate, con riferimento ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione o comunque espressamente previsti nelle specifiche prescrizioni tecniche (Allegato 4). Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.

10. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione. Le norme tecniche: Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni" indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% e per metodi automatici

un'incertezza pari al 10%.

11. Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura, (cioè l'intervallo corrispondente a "risultato misurazione meno incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

12. La strategia di campionamento e la presentazione dei risultati degli autocontrolli devono seguire le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'Allegato 3B; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente sentita ARPA. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare deve essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN - UNI - UNICHIM); nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

13. I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

14. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

15. Qualora le emissioni derivanti dalle operazioni di carico, scarico e movimentazione di materie prime o prodotti non fossero tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili, devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. [152/06](#) .

16. Nelle attività che implicano l'utilizzo di prodotti vernicianti è da privilegiare l'utilizzo di vernici a base acquosa (si intendono prodotti la cui viscosità è regolata mediante l'uso di acqua) o vernici a base solvente con alta percentuale di materia solida. È fatto obbligo l'utilizzo di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria pronti all'uso conformi a quanto previsto dal DM 27 marzo 2006 n.161 e successive modifiche.

17. Le emissioni derivanti dagli eventuali impianti termici nuovi o modificati per la produzione di aria calda necessaria a fasi di essiccamento, cottura, torrefazione, affumicamento, ecc dovranno essere alimentati a gas metano se disponibile nella zona in cui è sito l'insediamento. In caso contrario possono essere utilizzati solo GPL, gasolio (a contenuto di zolfo $\leq 0.1\%$) o legno vergine (per i settori 4.5 e 4.8). In ogni caso tali combustibili devono rispettare quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. [152/06](#) e s.m.i.. Gli impianti termici dovranno rispettare i seguenti valori limite:

a) i limiti di emissione per impianti termici alimentati a gas metano o GPL, per i quali non viene stabilito un obbligo di autocontrollo, sono i seguenti:

Polveri totali	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

b) i limiti di emissione per impianti termici alimentati a gasolio, che devono essere mantenuti in perfetta efficienza e per i quali non viene stabilito un obbligo di autocontrollo, sono i seguenti:

Polveri totali	50	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

c) I limiti di emissione per impianti termici con potenza inferiore a 3 MW¹ alimentati a legno vergine (come definito all'allegato X, parte 2 sezione 4, punto 1, lettera d del D.Lgs. [152/06](#)), sono i seguenti:

Polveri totali	50	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	250	mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C- organico totale)	50	mg/Nm ³

Acido cloridrico (espresso come HCl)	50	mg/Nm ³
--------------------------------------	----	--------------------

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 11%.

¹ La presente autorizzazione di carattere generale non è applicabile nel caso in cui un eventuale impianto termico alimentato a legno vergine presenti una potenza superiore o uguale a 3MW

ALLEGATO 3B - METODI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

I metodi di campionamento e analisi delle emissioni in atmosfera da utilizzarsi per la verifica del rispetto dei limiti di emissione in flussi gassosi convogliati sono:

UNI 10169 - UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O ₂ , CO ₂)
UNI 99699 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici

UNI 10393	
UNI 10246-1	
UNI 9967	
UNI 10246-2	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
UNI EN 14791	
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000)	
Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000)	
UNI 9970	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
UNI 10878	
UNI EN 14792	
Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7903	
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
DPR 322/71	
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
NIOSH 2016	
UNICHIM 504	
OSHA 32	Determinazione della concentrazione di fenoli
NIOSH 2546	
UNICHIM 488	Determinazione della concentrazione di isocianati
UNICHIM 429	
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104	Determinazione della concentrazione di ftalati
NIOSH 5020	
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

ALLEGATO 3C

—

[...]

—

—

—
—

[\[...\]](#)

ALLEGATO 3D

[...]

—

—

—
—

[\[...\]](#)

➤ Collegamenti

ALLEGATO 4 - PRESCRIZIONI TECNICHE PER TIPO DI ATTIVITÀ (ART. 272 COMMA 2)

4.1 - Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.

Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

1. Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
2. Le operazioni di verniciatura, appassimento, essiccazione e lavaggio attrezzature devono essere svolte in appositi impianti dotati di aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
3. Nella verniciatura dovrà essere privilegiato l'utilizzo di prodotti a base acquosa;
4. Non dovrà essere superato un **consumo massimo di prodotti vernicianti pronti all'uso pari a 20 kg/giorno** . Contribuiscono al raggiungimento del limite massimo di consumo tutti i prodotti utilizzati nell'ambito delle operazioni di verniciatura e di quelle strettamente connesse (fondi, catalizzatori, diluenti, solventi di lavaggio delle apparecchiature o di operazioni di sgrassaggio, ecc.);
5. Qualora la capacità nominale fosse tale da superare la soglia di composti organici volatili in ingresso stabilita dall'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. [152/06](#) , la presente autorizzazione di carattere generale non è applicabile, pertanto l'Azienda dovrà attivarsi per acquisire preventiva autorizzazione ai sensi degli [artt. 269](#) e 275 del D.Lgs. 152/06;
6. Gli effluenti provenienti dalle operazioni di verniciatura a spruzzo devono essere captati e convogliati ad un idoneo sistema di abbattimento delle poveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	3	mg/Nm ³
----------------	---	--------------------

7. Gli effluenti provenienti dalle operazioni di essiccazione *devono essere* captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm ³
--	----	--------------------

8. Gli effluenti provenienti dalle eventuali operazioni di carteggiatura, devono essere captati e convogliati ad un idoneo sistema di abbattimento delle poveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

9. I giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura, appassimento, essiccazione e lavaggio attrezzature, i consumi dei prodotti vernicianti e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
.	Prodotto verniciante	.
.	Diluyente	.

.	Solvente (per sgrassaggio e lavaggio)	.
.	Catalizzatori	.
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
.	Impianto di verniciatura	.
.	Impianto di appassimento	.
.	Impianto di essiccazione	.
.	Impianto di lavaggio	.
.	Altro	.
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data altri interventi
.	.	.
.	.	.
.	.	.
Note		

10. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti 6, 7 e 8, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

11. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni di cui ai punti 6, 7 e 8, mirante alla verifica del rispetto dei limiti di emissione.

4.2 - Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg .

Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

1. Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione di inchiostri e prodotti vernicianti nonché di colle e mastici;

2. È consentito l'impiego di inchiostri, prodotti vernicianti, diluenti e solventi per la pulizia **per un quantitativo complessivo massimo non superiore a 30 kg al giorno** , nonché di colle e mastici per un **quantitativo massimo inferiore a 100 kg al giorno** , riferiti all'intero stabilimento. Contribuiscono al raggiungimento del limite massimo di consumo tutti i prodotti utilizzati nell'ambito delle operazioni di stampa (colori, inchiostri e paste serigrafiche);

3. Le operazioni di lavaggio con solventi organici delle apparecchiature per la stampa devono essere eseguite limitando al massimo i quantitativi di solventi impiegati ed effettuate in modo da permettere di raccogliere il solvente utilizzato ai fini dello smaltimento e dell'eventuale recupero;

4. La pulizia dei telai per la stampa serigrafica, se eseguita con composti organici volatili, dovrà avvenire entro apposita vasca sotto aspirazione ed in modo da permettere di raccogliere il solvente

utilizzato ai fini dello smaltimento e dell'eventuale recupero;

5. Gli effluenti provenienti dalle eventuali operazioni di taglio, rifilatura e foratura, devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

6. I giorni di funzionamento degli impianti, i consumi di inchiostri e prodotti vernicianti, colle e mastici, diluenti (compresi i solventi per il lavaggio) utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione di eventuali sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
.	Prodotto verniciante	.
.	Diluente	.
.	Solvente (per sgrassaggio e lavaggio)	.
.	Inchiostri	.
.	Altro	.
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
.	Impianto di stampa	.
.	Altro	.
.
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data altri interventi
.	.	.
.	.	.
Note		

7. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al punto 5, fermo restando l'obbligo del rispetto del valore limite stabilito anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

8. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni di cui al punto 5, mirante alla verifica del rispetto dei limiti di emissione.

4.3 - Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg

Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

1. Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione del gelcoat e dell'impregnazione con resina poliestere;
2. Le operazioni di applicazione gelcoat, impregnazione con resina poliestere e lavaggio devono essere svolte in appositi impianti o ambienti dotati di aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
3. Le operazioni di applicazione gelcoat ed impregnazione con resina poliestere devono essere svolte in appositi impianti o ambienti dotati di un idoneo sistema di abbattimento del materiale particellare;
4. Non dovrà essere superato un **consumo massimo giornaliero** di gelcoat/resine pronte all'uso **pari a 200 kg** . Contribuiscono al raggiungimento del limite massimo di consumo tutti i prodotti utilizzati nell'ambito delle operazioni di applicazione gelcoat e resine;
5. Il gelcoat e le resine, pronte all'uso, dovranno avere un contenuto di stirene non superiore al 35% in massa;
6. Qualora la capacità nominale di prodotto per la pulizia fosse tale da superare la soglia di composti organici volatili in ingresso stabilita dall'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. [152/06](#) , la presente autorizzazione di carattere generale non è applicabile, pertanto l'Azienda dovrà attivarsi per acquisire preventiva autorizzazione ai sensi degli [artt. 269](#) e 275 del D.Lgs. 152/06;
7. Gli effluenti provenienti dalle operazioni elencate nei punti da a) ad f) devono rispettare i valori limite di concentrazione di seguito riportati. Per i composti organici volatili è richiesta la determinazione dei singoli composti (metodo UNI EN 13649).

a. Applicazione manuale/automatica di gelcoat

Polveri totali	10	mg/Nm ³
Composti organici volatili (applicazione manuale)	100	mg/Nm ³
Composti organici volatili (applicazione automatica)	150	mg/Nm ³

b. Impregnazione manuale/automatica a stampo aperto :

Polveri totali	5	mg/Nm ³
Composti organici volatili (applicazione manuale)	100	mg/Nm ³
Composti organici volatili (applicazione automatica)	200	mg/Nm ³

c. Formatura con pressione e sottovuoto per iniezione :

Composti organici volatili	50	mg/Nm ³
----------------------------	----	--------------------

d. Formatura per avvolgimento, per colaggio e per centrifugazione :

Composti organici volatili	100	mg/Nm ³
----------------------------	-----	--------------------

e. Postindurimento :

Composti organici volatili	100	mg/Nm ³
----------------------------	-----	--------------------

f. Formatura ad alta pressione e ad alta temperatura :

Composti organici volatili	200	mg/Nm ³
----------------------------	-----	--------------------

8. Gli effluenti provenienti dalle operazioni di carteggiatura, sbavatura, rasatura, taglio e rifilatura devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

9. Le operazioni di lavaggio con solventi organici delle apparecchiature devono essere eseguite limitando al massimo i quantitativi di solventi impiegati ed effettuate in modo da permettere di raccogliere il solvente utilizzato ai fini dello smaltimento e dell'eventuale recupero.

10. I giorni di funzionamento degli impianti, i consumi di gelcoat, resina e solventi utilizzati, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti devono essere annotati, con frequenza mensile , su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
.	Gelcoat	.
.	Resina	.
.	Diluyente	.
.	Solvente (per lavaggio e sgrassaggio)	.
.	Altro	.
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
.	Impianto di applicazione gelcoat	.
.	Impianto di impregnazione	.
.	Altro	.
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data altri interventi
.	.	.
.	.	.
.	.	.
Note		

11. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti 7 e 8, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

12. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni derivanti dalle operazioni di cui ai punti 7 e 8, mirante alla verifica del rispetto dei limiti di emissione.

4.4 - Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.

a) Sono esclusi dalla presente autorizzazione gli stabilimenti nei quali viene effettuata la lavorazione di materie plastiche o materie prime clorurate.

b) Sono esclusi dalla presente autorizzazione gli stabilimenti nei quali viene effettuata la lavorazione di poliuretani, la produzione di lastre in polistirene e di laminati e accoppiati.

c) Sono escluse dalla presente autorizzazione gli stabilimenti nei quali viene effettuata la produzione di polimero a partire dal monomero o da oligomeri.

A. PRODUZIONE ARTICOLI IN PLASTICA

Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

1. Non dovrà essere superato un **consumo massimo giornaliero di materiali plastici non clorurati pari a 500 kg** ;

2. Gli effluenti provenienti dalle operazioni di carico, scarico, movimentazione e conservazione materie prime di prodotti in forma particellare, miscelazione, granulazione e macinazione devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

3. Gli effluenti provenienti dalle operazioni di stampaggio, estrusione e trafilatura devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nm ³
--	----	--------------------

4. Gli effluenti provenienti dalle operazioni di termoformatura devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nm ³
--	----	--------------------

5. Gli effluenti provenienti dalle operazioni di taglio, rasatura, sbavatura, carteggiatura devono

essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

6. I giorni di funzionamento degli impianti, i consumi di materiali plastici non clorurati utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
.	ABS	.
.	POLIPROPILENE	.
.	Altro	.
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
.	Carico, scarico, miscelazione, macinazione...	.
.	Lavorazioni meccaniche (taglio, raspatura, sbavatura)	.
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data altri interventi
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
Note		

7. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti 2, 3, 4 e 5, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

8. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni derivanti dalle operazioni di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 mirante alla verifica del rispetto dei limiti di emissione.

B. PRODUZIONE ARTICOLI IN GOMMA

Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

1. Non dovrà essere superato un **consumo massimo giornaliero di materiali non clorurati pari a 500 kg** ;

2. Gli effluenti provenienti dalle operazioni di preparazione mescole a base di gomma solida devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nm ³

3. Gli effluenti provenienti dalle operazioni di trafilatura di mescole a base gomma devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

4. Gli effluenti provenienti dalle operazioni di calandratura/fogliettatura di mescole a base gomma per produzione di lamine a foglia devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	5	mg/Nm ³
--	---	--------------------

5. Gli effluenti provenienti dalle operazioni di preparazione mescole di lattice di gomma devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Ammoniaca	15	mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nm ³

6. Gli effluenti provenienti dalle operazioni di vulcanizzazione per stampaggio (a compressione, per trasferimento, per iniezione) di mescole a base di gomma devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	5	mg/Nm ³
Solfuro di idrogeno	5	mg/Nm ³

7. Gli effluenti provenienti dalle operazioni di vulcanizzazione a caldo (con vapore o con aria) di mescole a base di gomma devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	5	mg/Nm ³
Solfuro di idrogeno	5	mg/Nm ³
Ammoniaca	15	mg/Nm ³

8. Gli effluenti provenienti dalle operazioni di taglio, rasatura, sbavatura, carteggiatura devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

9. Gli effluenti provenienti dalle operazioni di soluzionatura gomme nella ricostruzione pneumatici devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento in grado di operare una riduzione delle sostanze organiche volatili non inferiore al 90% in massa e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm ³
--	----	--------------------

10. I giorni di funzionamento degli impianti, i consumi di materiali a base di gomma utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
.	gomma	.
.	Prodotti per soluzionatura	.
.	Altro	.
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
.	Produzione mescole, trafilatura, calandratura (ecc....)	.
.	Lavorazioni meccaniche (taglio, levigatura, squadratura, bordatura, ecc.)	.
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data altri interventi
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
Note		

11. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

12. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni derivanti dalle operazioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, mirante alla verifica del rispetto dei limiti di emissione.

4.5 - Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg (esclusa la verniciatura).

Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

1. Il consumo massimo giornaliero di materie prime (legno) non dovrà essere superiore a 2000 kg;
2. Gli effluenti provenienti dalle lavorazioni meccaniche (carteggiatura, taglio, levigatura, squadratura, bordatura, ecc.) devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

3. Per le eventuali operazioni di incollaggio sono ammessi solo adesivi vinilici; nel caso in cui siano utilizzati mastici e colle a base solvente la ditta deve presentare domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale per l'attività 4.14;

4. I giorni di funzionamento degli impianti, i consumi di legno e dei prodotti collanti utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
.	Legno	.
.	Prodotti collanti	.
.	Altro	.
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
.	Lavorazioni meccaniche (taglio, levigatura, squadratura, bordatura, ecc.)	.
.	Altro	.
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data altri interventi
.	.	.
.	.	.
.	.	.

Note

5. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al punto 2, fermo restando l'obbligo del rispetto del valore limite stabilito anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

6. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo all'emissione cui al punto 2 e dell'eventuale impianto termico alimentato a legno vergine, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.

4.6 - Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g

Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

1. Non dovrà essere superato un utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso pari a 50 kg/giorno. Contribuiscono al raggiungimento di tale valore tutti i prodotti utilizzati nell'ambito delle operazioni di impregnazione, verniciatura, laccatura, doratura e di quelle strettamente connesse (tinte, fondi, catalizzatori, diluenti, solventi di lavaggio delle apparecchiature, ecc.);

2. Qualora la capacità nominale fosse tale da superare la soglia di composti organici volatili in ingresso stabilita dall'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. [152/06](#), la presente autorizzazione di carattere generale non è applicabile, pertanto l'Azienda dovrà attivarsi per acquisire preventiva autorizzazione ai sensi degli [artt. 269](#) e 275 del D.Lgs. 152/06;

3. Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;

4. Le operazioni di verniciatura, appassimento, essiccazione e lavaggio attrezzature devono essere svolte in appositi impianti dotati di aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano;

5. Gli effluenti provenienti dalle operazioni di verniciatura a spruzzo, laccatura, doratura ed impregnazione devono essere captati e convogliati ad un idoneo sistema di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Aziende con consumo massimo teorico di solvente • 1000 kg/anno		
Polveri totali	10	mg/Nm ³
Aziende con consumo massimo teorico di solvente > 1000 kg/anno		
Polveri totali	3	mg/Nm ³

6. Gli effluenti provenienti dalle operazioni di essiccazione devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm ³
--	----	--------------------

7. Per le operazioni di impregnazione devono essere utilizzati solo prodotti impregnanti a base acquosa;

8. Per le operazioni di verniciatura devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco non inferiore al 30 % in peso o, preferibilmente, prodotti a base acquosa con contenuto di cosolvente organico non superiore al 10% in peso (nel solo caso di applicazione di tinte è ammesso un contenuto di cosolvente organico non superiore al 15% in peso);

9. Gli effluenti provenienti dalle eventuali operazioni accessorie di carteggiatura devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

10. I giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura, appassimento, essiccazione, lavaggio attrezzature e carteggiatura, i consumi dei prodotti impregnanti, vernicianti, per laccatura, doratura e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
.	Prodotto verniciante a solvente	.
.	Prodotto verniciante all'acqua	.
.	Diluyente	.
.	Solvente (per lavaggio e sgrassaggio)	.
.	Catalizzatori	.
.	Altro	.
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
.	Impianto di verniciatura	.
.	Impianto di appassimento	.
.	Impianto di essiccazione	.
.	Impianto di lavaggio	.
.	Altro	.
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data altri interventi
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.

Note

11. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti 5, 6 e 9, fermo restando l'obbligo del rispetto del limite stabilito e l'installazione di un idoneo sistema di abbattimento delle polveri totali;

12. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni derivanti dalle operazioni di cui ai punti 5, 6 e 9, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.

4.7 - Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g

Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

1. Non dovrà essere superato un consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti pronti all'uso pari a 50 kg. Contribuiscono al raggiungimento del limite massimo di consumo tutti i prodotti utilizzati nell'ambito delle operazioni di verniciatura e di quelle strettamente connesse (fondi, catalizzatori, diluenti, solventi di lavaggio delle apparecchiature o di operazioni di sgrassaggio, ecc.);

2. Qualora la capacità nominale fosse tale da superare la soglia di composti organici volatili in ingresso stabilita dall'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. [152/06](#), la presente autorizzazione di carattere generale non è applicabile, pertanto l'Azienda dovrà attivarsi per acquisire preventiva autorizzazione ai sensi degli [artt. 269](#) e 275 del D.Lgs. 152/06;

3. Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;

4. Le operazioni di verniciatura, appassimento, essiccazione e lavaggio attrezzature devono essere svolte in appositi impianti dotati di aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano;

5. Gli effluenti provenienti dalle operazioni di verniciatura a spruzzo devono essere captati e convogliati ad un idoneo sistema di abbattimento e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	3	mg/Nm ³
----------------	---	--------------------

6. Gli effluenti provenienti dalle operazioni di essiccazione devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm ³
--	----	--------------------

7. Per le operazioni di verniciatura di superfici metalliche, con consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti pronti all'uso superiore a 10 kg, devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti

a base solvente con residuo secco, nel prodotto pronto all'uso, non inferiore al 60 % in peso o, preferibilmente, prodotti a base acquosa che dovranno avere un contenuto di co-solvente organico non superiore al 20% in peso, della fase solvente (acqua più COV);

7bis. Per le operazioni di verniciatura di materie plastiche devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco non inferiore al 40 % in massa (nel caso di applicazione di vernici di fondo su supporti a base di polipropilene è ammesso l'utilizzo di prodotti con residuo secco non inferiore al 4% in massa, su supporti a base di polistirolo è ammesso l'utilizzo di prodotti con residuo secco non inferiore al 10% in massa);

8. Gli effluenti provenienti da eventuali operazioni **accessorie** di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare, devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

9. I giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura, appassimento, essiccazione, lavaggio attrezzature, i consumi dei prodotti vernicianti e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
.	Prodotto verniciante a solvente	.
.	Prodotto verniciante a base acquosa	.
.	Diluyente	.
.	Solvente	.
.	Catalizzatori	.
.	Altro	.
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
.	Impianto di verniciatura	.
.	Impianto di appassimento	.
.	Impianto di essiccazione	.
.	Impianto di lavaggio	.
.	Altro	.
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data altri interventi
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
Note		

10. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti 5, 6 e 8, fermo restando l'obbligo del rispetto del limite stabilito e l'installazione di un idoneo sistema di abbattimento delle polveri totali;

11. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni derivanti dalle operazioni di cui ai punti 5, 6 e 8, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite.

4.8 - Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g

Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

1. Non dovrà essere superato un consumo massimo giornaliero di farina pari a 1500 kg;
2. Sono esonerate dall'obbligo di adesione all'autorizzazione di carattere generale le attività di panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 300 kg/giorno;
3. Gli effluenti provenienti dalle operazioni di scarico, carico, movimentazione, produzione impasti di farine ed altri prodotti di origine vegetale per la produzione di pane, pasticceria e affini, devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

4. Gli effluenti provenienti dalla cottura di pane, pasticceria e affini devono essere captati e convogliati in atmosfera oltre il colmo dell'edificio.

5. I consumi di farina devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
.	Farina	.
.	Legno vergine (forno a legna)	.
.	Altro	.
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
.	Forno	.
.	altro	.
Note		

6. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al punto

3, fermo restando l'obbligo del rispetto del valore limite stabilito anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

7. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni derivanti dalle operazioni di cui al punto 3 e dall'eventuale forno alimentato a legno vergine mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.

4.9 - Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g

Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

1. Non dovrà essere superata la produzione giornaliera di 450 kg di caffè e altri prodotti tostati;
2. Gli effluenti provenienti dallo scarico e movimentazione di caffè, cacao, cereali ed altri prodotti di origine vegetale devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

3. Gli effluenti provenienti dalla frantumazione, macinazione, pulitura caffè, cacao, cereali ed altri prodotti di origine vegetale devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

4. Gli effluenti che si generano dagli impianti di essiccazione, torrefazione e raffreddamento di caffè, cacao, cereali ed altri prodotti di origine vegetale devono essere captati e convogliati ad una sezione di post-combustione delle sostanze organiche in grado di abbattere anche le emissioni odorigene. Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale) di cui aldeidi totali (20 mg/Nm ³)	50	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	200	mg/Nm ³

5. I giorni di funzionamento degli impianti di essiccazione, torrefazione e raffreddamento e la quantità prodotta di caffè e altri prodotti tostati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività (prodotti)	Quantitativo (kg/mese)

.	Caffè	.
.	Cacao	.
.	Cereali	.
.	Altri prodotti di origine vegetale	.
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
.	Impianto di essiccazione	.
.	Impianto di torrefazione	.
.	Impianto di raffreddamento	.
.	Altro	.
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data altri interventi
.	.	.
.	.	.
Note		

6. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti 2, 3 e 4, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

7. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni derivanti dalle operazioni di cui ai punti 2, 3 e 4 mirante alla verifica del rispetto dei valori limite.

4.10 - Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h

Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

1. Non dovrà essere superata la produzione oraria di 500 kg di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini;
2. Qualora la capacità nominale fosse tale da superare la soglia di composti organici volatili in ingresso stabilita dall'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. [152/06](#), la presente autorizzazione di carattere generale non è applicabile, pertanto l'Azienda dovrà attivarsi per acquisire preventiva autorizzazione ai sensi degli [artt. 269](#) e 275 del D.Lgs. 152/06.
3. Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende che producono mastici, pitture, vernici, inchiostri e affini con le seguenti fasi lavorative:
 - a) Operazioni di stoccaggio e movimentazione (trasporto pneumatico e pesatura manuale / automatica)
 - b) Preparazione mescole e miscele solide.
 - c) Preparazione dei vari prodotti (inchiostri, pitture, vernici, collanti ecc.).
 - d) Finitura dei prodotti in raffinatrici a più cilindri, in mulini chiusi a palle o in vasche chiuse con

agitatore;

e) Maturazione dei prodotti in serbatoi di stoccaggio, fusione di prodotti e produzione di scaglie o forme similari pastose di prodotti atti ad ottenere inchiostri, collanti secchi estrusi o trafilati, semilavorati per gli stessi usi.

f) Confezionamento prodotti.

g) Pulizia contenitori.

h) Stoccaggio/vendita

4. Gli effluenti provenienti dalle operazioni di cui ai punti da a) a g) devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	150	mg/Nm ³

5. I giorni di funzionamento degli impianti, la quantità di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini prodotti e la quantità di diluenti utilizzati (compresi i prodotti per il lavaggio), nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione degli eventuali sistemi di abbattimento degli inquinanti, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
.	Prodotto 1	.
.	Prodotto 2	.
.	_____	.
.	Prodotto n	.
.	Diluente	.
.	Solvente	.
.	Catalizzatori	.
.	Altro	.
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
.	Impianto preparazione mescole e miscele solide	.
.	Impianto preparazione dei vari prodotti (inchiostri, pitture, vernici, collanti ecc.)	.
.	Impianto di finitura	.
.	Impianto di maturazione	.
.	Altro	.
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data altri interventi
.	.	.
.	.	.
.	.	.

.	.	.
Note		

6. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al punto 4, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

7. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni derivanti dalle operazioni di cui al punto 4, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite.

4.11 - Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g

Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

1. Non dovrà essere superato un consumo complessivo giornaliero di solventi pari a 10 kg.
2. Qualora la capacità nominale fosse tale da superare la soglia di composti organici volatili in ingresso stabilita dall'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. [152/06](#), la presente autorizzazione di carattere generale non è applicabile, pertanto l'Azienda dovrà attivarsi per acquisire preventiva autorizzazione ai sensi degli [artt. 269](#) e 275 del D.Lgs. 152/06.
3. Le operazioni di sgrassaggio superficiale con prodotti a base solvente devono essere effettuate in impianti chiusi (macchine cabinare, carenate o dotate di coperchi), dotate di sistemi di condensazione e recupero dei solventi utilizzati, in grado di minimizzare le portate di aria estratta ed i quantitativi di composti organici volatili presenti nelle emissioni o in macchine a circuito chiuso, dotate di sistema di aspirazione del solvente rilasciato dagli sfiati e durante l'apertura del portello di carico e scarico. Gli effluenti aspirati devono essere captati e convogliati in atmosfera;
4. I giorni di funzionamento degli impianti, i consumi di materie prime e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione degli eventuali sistemi di abbattimento degli inquinanti, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
.	Diluyente	.
.	Solvente	.
.	Altro	.
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
.	Impianto di sgrassaggio	.
.	Altro	.
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		

Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data altri interventi
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
Note		

4.12 - Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti

1. Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende orafe, con impianti di:

- a) fusione
- b) microfusione;
- c) lavorazione a "canna vuota" a ciclo chiuso;

purché rispettino le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

· gli effluenti provenienti dalle operazioni di cui ai punti da a) a c) devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali	5	mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nm ³
Inquinanti di cui alla Parte II - Tab. C - classe II - Allegato 1 - Parte V D.Lgs. 152/06 (in funzione delle materie prime utilizzate)	5	mg/Nm ³

2. Per l'effettuazione di eventuali operazioni accessorie, quali:

- le lavorazioni plastiche a freddo (laminazione - trafilatura);
- le operazioni alle presse (stampaggio - tranciatura);
- le lavorazioni meccaniche (saldatura, lucidatura, etc.);
- il trattamento superficiale (decappaggio, galvanica);

non sono previsti limiti di emissione.

3. I giorni di funzionamento degli impianti, i consumi di materie prime, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione degli eventuali sistemi di abbattimento degli inquinanti, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
.	Acido solforico	.
.	Acido nitrico	.
.	Acido cloridrico	.
.	Potassio cianuro	.

.	Solventi	.
.	Gesso per stampi	.
.	Altro	.
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
.	Forno	.
.	Altro (es. saldatura)	.
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data altri interventi
.	.	.
Note		

4. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al punto 1, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

5. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni derivanti dalle operazioni di cui al punto 1, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite.

4.13 - Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/g

Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

1. Non dovrà essere superato un consumo massimo giornaliero di prodotti chimici pari a 10 kg;

2. a) TRATTAMENTI SUPERFICIALI CON ACIDI

I trattamenti superficiali con acidi vengono effettuati per preparare le superfici metalliche a successive fasi di lavorazione. Queste operazioni possono essere svolte sia mediante sistemi ad immersione che a spruzzo. Gli effluenti provenienti da dette lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

HNO ₃	5	mg/Nm ³
H ₂ SO ₄	2	mg/Nm ³
HF	2	mg/Nm ³
HCl	5	mg/Nm ³
FOSFATI (come PO ₄ ³⁻)	5	mg/Nm ³

b) RIVESTIMENTO GALVANICO

Gli effluenti provenienti da dette lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

HNO ₃	5	mg/Nm ³
H ₂ SO ₄	2	mg/Nm ³
HF	2	mg/Nm ³
HCl	5	mg/Nm ³
Metalli totali	5	mg/Nm ³

c) FOSFATAZIONE

Gli effluenti provenienti da dette lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

FOSFATI (come PO ₄ ³⁻)	5	mg/Nm ³
---	---	--------------------

3. I limiti di emissione dovranno essere considerati in relazione alle sostanze effettivamente utilizzate nel bagno o prodottesi durante il trattamento.

4. Gli effluenti provenienti dalle eventuali operazioni **accessorie** di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

5. Sono escluse dalla presente autorizzazione in via generale le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. [152/06](#) (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.).

6. I giorni di funzionamento degli impianti, i consumi di prodotti chimici nonché le operazioni di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
.	Prodotto chimico 1	.
.	Prodotto chimico 2	.
.	_____	.
.	Prodotto chimico n	.
.	Altro	.
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
.	Impianto di _____	.
.	Impianto di _____	.
.	Altro	.
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data altri interventi

.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
Note		

7. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti 2a, 2b, 2c e 4, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

8. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni derivanti dalle operazioni di cui ai punti 2a, 2b, 2c e 4 mirante alla verifica del rispetto dei valori limite.

4.14 - Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g

Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

1. Non dovrà essere superato un **consumo massimo giornaliero di mastici, colle e diluenti pari a 100 kg**. Contribuiscono al raggiungimento del limite massimo di consumo tutti i prodotti utilizzati nell'ambito delle operazioni di incollaggio e di quelle strettamente connesse (diluenti, solventi di lavaggio delle apparecchiature o di operazioni di sgrassaggio, ecc.);

2. Qualora la capacità nominale fosse tale da superare la soglia di composti organici volatili in ingresso stabilita dall'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. [152/06](#), la presente autorizzazione di carattere generale non è applicabile, pertanto l'Azienda dovrà attivarsi per acquisire preventiva autorizzazione ai sensi degli [artt. 269](#) e 275 del D.Lgs. 152/06;

3. Le operazioni di applicazione ed asciugatura/essiccazione dei prodotti incollanti, devono essere svolte in appositi impianti dotati di aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano;

4. Gli effluenti provenienti dalle operazioni di applicazione ed asciugatura/essiccazione devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm ³
--	----	--------------------

5. Gli effluenti provenienti dalle eventuali operazioni accessorie di taglio/rifilatura devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

6. I giorni di funzionamento degli impianti, i consumi di colle e mastici e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito

registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
.	Mastici	.
.	Colle	.
.	Solvente	.
.	Diluente	.
.	Altro	.
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
.	Impianto di applicazione	.
.	Impianto di asciugatura/essiccazione	.
.	Altro	.
Note		

7. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti 4 e 5, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

8. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni derivanti dalle operazioni di cui ai punti 4 e 5, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite.

4.15 - Produzione di sapone e detersivi sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/g

Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

1. Non dovrà essere superato un utilizzo massimo giornaliero di materie prime pari a 200 kg.
2. Possono aderire all'autorizzazione di carattere generale le aziende che effettuano attività di produzione di saponi e detersivi sintetici, prodotti per l'igiene e la profumeria con le seguenti fasi:
 - a) stoccaggio delle materie prime e/o dei prodotti finiti, con eventuale trasporto pneumatico e caricamento delle stesse;
 - b) macinazione;
 - c) pesatura e dosaggio;
 - d) miscelazione a freddo;
 - e) miscelazione a caldo;
 - f) miscelazione con eventuale reazione di neutralizzazione;
 - g) fusione;
 - h) colatura;
 - i) pressatura in stampi;
 - j) trafilatura a freddo;

- k) dissoluzione per la preparazione di prodotti a base alcolica;
 l) filtrazione.

attraverso l'utilizzo di materie prime, quali: acqua, acidi grassi, grassi, paraffine, emulsionanti, essenze, oli essenziali, solventi organici, sostanze organiche;

3. I miscelatori sia di polveri che di liquidi e/o emulsioni, devono operare chiusi;

4. Le operazioni di stoccaggio, movimentazione e confezionamento delle materie prime devono essere effettuate in modo da ridurre al massimo le emissioni diffuse.

5. Gli effluenti provenienti dalle operazioni di cui al punto 2 lettere a) a l) devono essere captati e convogliati in atmosfera e, a seconda della composizione delle materie prime, devono rispettare i seguenti limiti di emissione per ciascun punto di emissione:

Inquinante	Concentrazione
Ammoniaca	5 mg/Nm ³
Sostanze alcaline (espresse come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50 mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori, esclusi cloro cianuro e fosgene, espressi come acido cloridrico	5 mg/Nm ³
Polveri totali	10 mg/Nm ³

6. I giorni di funzionamento degli impianti, i consumi di prodotti chimici nonché le operazioni di sostituzione/manutenzione degli eventuali sistemi di abbattimento degli inquinanti, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
.	Materia prima 1	.
.	Materia prima 2	.
.	Materia prima n	.
.
.	Altro	.
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
.	Impianto di miscelazione	.
.	Impianto di fusione	.
.	Impianto di colatura	.
.
.
.	Altro	.
Note		

--

7. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al punto 2, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti al punto 5 anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

8. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione stabiliti al punto 5.

4.16 - Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/g

Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

1. Non dovrà essere superato un consumo massimo giornaliero di olio pari a 10 kg.
2. Gli effluenti provenienti dalle attività di riscaldamento e tempra devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali (di cui nebbie oleose 5 mg/Nm ³)	10	mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm ³
CO	100	mg/Nm ³

3. Gli effluenti provenienti dall'attività di raffreddamento devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali (di cui nebbie oleose 5 mg/Nm ³)	10	mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm ³

4. Gli effluenti provenienti dalle eventuali operazioni accessorie di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

5. Gli effluenti provenienti dai forni di riscaldamento devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i limiti di emissione per ossidi di azoto e di zolfo previsti nell'allegato 3A, per la tipologia di combustibile utilizzata.

6. I consumi di olio e di combustibile utilizzati, devono essere annotati, con frequenza mensile , su apposito registro:

REGISTRO

Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
.	Olio	.
.	Altri fluidi di raffreddamento	.
.	Combustibile	.
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
.	Forno	.
.	Altro	.
Note		

7. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti 2, 3 e 4, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

8. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni derivanti dalle attività di cui ai punti 2, 3 e 4 mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.

4.17 - Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g

a) Sono esclusi dalla presente autorizzazione gli stabilimenti nei quali vengono utilizzati smalti contenenti piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente.

Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

1. Non dovrà essere superato un consumo massimo giornaliero di smalti, colori e affini pari a 50 kg;
2. Gli effluenti provenienti dalla preparazione di smalti e colori a base acquosa devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

3. Gli effluenti provenienti dalla preparazione smalti, colori, impasti serigrafici e altri prodotti contenenti sostanze organici volatili devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm ³

4. Gli effluenti provenienti dall'applicazione a spruzzo o a disco di smalti e colori a base acquosa devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

5. Per applicazioni serigrafiche, a pennello o con altri sistemi che non provocano nebulizzazione del prodotti da applicare non sono previsti obblighi di captazione, né il rispetto di limiti di emissione;

6. Gli effluenti provenienti dall'applicazione a spruzzo o a disco di smalti, colori e altri prodotti contenenti sostanze organici volatili devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm ³

7. Gli effluenti provenienti dall'applicazione serigrafica o a pennello di smalti, colori e altri prodotti contenenti sostanze organici volatili devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm ³
--	----	--------------------

8. Gli effluenti provenienti dall'essiccazione e cottura in muffola discontinua di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro smaltati e/o decorati devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali	5	mg/Nm ³
Composti inorganici gassosi del fluoro, espressi come HF	5	mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	10	mg/Nm ³

9. Gli effluenti provenienti da eventuali lavorazioni meccaniche devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	30	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

10. I giorni di funzionamento degli impianti, i consumi materie prime e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio), nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione degli eventuali sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro;

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
.	Smalti e colori	.
.	Altri prodotti	.
.	Solvente	.
.	Diluente	.

.	Altro	.
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
.	Impianto di applicazione	.
.	Impianto di asciugatura/essiccazione	.
.	Impianto di cottura	.
.	Lavorazioni meccaniche	.
.	Altro	.
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data altri interventi
.	.	.
.	.	.
Note		

11. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

12. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni, derivanti dalle operazioni di cui ai punti 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.

4.18 - Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/g

Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

1. Non dovrà essere superata una produzione massima giornaliera, di frutta, ortaggi e funghi di 1000 kg;
2. Sono esonerate dall'obbligo di adesione all'autorizzazione di carattere generale le attività di trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 350 kg/giorno;
3. Gli effluenti provenienti dalle operazioni di scarico, carico e movimentazione di materie prime in forma particellare devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

4. Gli effluenti provenienti dalle operazioni di macinazione, frantumazione di materie prime essiccate devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di

emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

5. Gli effluenti provenienti dalle operazioni di essiccazione e cottura devono essere captati e convogliati in atmosfera oltre il colmo dell'edificio ed eventuali vapori o gas odorosi, se necessario, devono essere convogliati ad un idoneo sistema di abbattimento delle sostanze odorogene.

6. Le sostanze detergenti/sanificanti utilizzate per il lavaggio e/o sterilizzazione delle apparecchiature e dei contenitori dei prodotti non devono:

- a) provocare emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. [152/06](#) ;
- b) contenere sostanze o preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R 61.

Nel caso di emissione convogliata di sostanze alcaline deve essere rispettato il seguente limite di emissione:

Sostanze alcaline (espresse come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³
---	---	--------------------

7. I giorni di funzionamento dell'impianto di essiccazione e cottura, nonché la eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile , su apposito registro;

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
.	Prodotti finiti (per tipologia)	.
.	Detergenti (per tipologia)	.
.	Altro	.
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
.	Impianto di essiccazione e cottura	.
.	Altro	.
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data altri interventi
.	.	.
.	.	.
Note		

8. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti

3, 4 e 6, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

9. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni, derivanti dalle operazioni di cui ai punti 3, 4 e 6, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.

4.19 - Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/g

Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

1. Non dovrà essere superata una produzione massima giornaliera di carne di 1000 kg;
2. Sono esonerate dall'obbligo di adesione all'autorizzazione di carattere generale le attività di trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 350 kg/giorno;
3. Le materie prime, i prodotti grezzi e gli intermedi di lavorazione devono essere raccolti e sistemati in contenitori e/o in locali chiusi di norma refrigerati;
4. Gli effluenti provenienti dalle operazioni di carico, scarico, triturazione, macinazione carni devono essere captati e convogliati in atmosfera oltre il colmo dell'edificio ed eventuali vapori o gas odorosi, se necessario, devono essere convogliati ad un idoneo sistema di abbattimento delle sostanze odorigene;
5. Gli effluenti provenienti dall'operazione di fusione di grassi animali devono essere captati e convogliati in atmosfera oltre il colmo dell'edificio ed eventuali vapori o gas odorosi, se necessario, devono essere convogliati ad un idoneo sistema di abbattimento delle sostanze odorigene;
6. Gli effluenti provenienti dalle operazioni di affumicamento, essiccazione e cottura carni devono essere captati e convogliati in atmosfera oltre il colmo dell'edificio ed eventuali vapori o gas odorosi, se necessario, devono essere convogliati ad un idoneo sistema di abbattimento delle sostanze odorigene.
7. Le sostanze detergenti/sanificanti utilizzate per il lavaggio e/o sterilizzazione delle apparecchiature e dei contenitori dei prodotti non devono:
 - a) provocare emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. [152/06](#) ;
 - b) contenere sostanze o preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R 61.

Nel caso di emissione convogliata di sostanze alcaline deve essere rispettato il seguente limite di emissione:

Sostanze alcaline (espresse come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³
---	---	--------------------

8. I giorni di funzionamento degli impianti di affumicamento, essiccazione e cottura, nonché la eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
.	Prodotti finiti (per tipologia)	.
.	Detergenti (per tipologia)	.
.	Altro	.
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
.	Impianto di affumicamento	.
.	Impianto di essiccazione e cottura	.
.	Altro	.
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data altri interventi
.	.	.
.	.	.
Note		

9. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al punto 7, fermo restando l'obbligo del rispetto del valore limite stabilito anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

10. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni derivanti dalle operazioni di cui al punto 7, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.

4.20 - Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g

Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

1. Non dovrà essere superata una produzione massima giornaliera di cereali pari a 1500 kg;
2. Sono esonerate dall'obbligo di adesione all'autorizzazione di carattere generale le attività di molitura cereali con produzione non superiore a 500 kg/giorno;
3. Gli effluenti provenienti dalle operazioni di scarico, carico e movimentazione cereali devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

Gli sfiati dei silos di stoccaggio dei cereali, caricati con sistemi pneumatici, devono essere dotati di idonei sistemi di filtrazione delle polveri e devono essere dotati di misuratore di pressione differenziale. Tali filtri devono essere sottoposti con periodicità almeno annuale, a ispezioni di verifica dello stato di conservazione ed efficienza; in tal caso il limite si considera automaticamente rispettato.

4. Gli effluenti provenienti dall'operazione di pulitura cereali devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

5. Gli effluenti provenienti dall'operazione di essiccazione dei cereali devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

6. Gli effluenti provenienti dalle operazioni di macinazione e molitura cereali devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

7. Gli effluenti provenienti dalle operazioni di confezionamento, insaccaggio e stoccaggio in silos di farine, devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

Gli sfiati dei silos di stoccaggio delle farine, caricate con sistemi pneumatici, devono essere dotati di idonei sistemi di filtrazione delle polveri e devono essere dotati di misuratore di pressione differenziale. Tali filtri devono essere sottoposti con periodicità almeno annuale, a ispezioni di verifica dello stato di conservazione ed efficienza; in tal caso il limite si considera automaticamente rispettato.

8. I giorni di funzionamento degli impianti di macinazione, molitura ed essiccazione, nonché la eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
.	Prodotti	.
.	Altro	.
Data	Funzionamento impianti	Giorni di

		funzionamento/mese
.	Impianto di macinazione/molitura	.
.	Impianto di essiccazione e cottura	.
.	Altro	.
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data e tipologia altri interventi
.	.	.
.	.	.
Note		

9. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti 3, 4, 5, 6 e 7, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

10. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni derivanti dalle operazioni di cui ai punti 4, 5 e 6 mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione. Dovrà inoltre essere previsto un autocontrollo alle emissioni di cui ai punti 3 e 7 nel caso in cui i silos di stoccaggio non fossero dotati di idonei sistemi di filtrazione delle polveri e di misuratori di pressione differenziale.

4.21 - Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/g

Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

1. Non dovrà essere superata una produzione massima giornaliera di pesce ed altri prodotti alimentari marini pari a 1000 kg;
2. Sono esonerate dall'obbligo di adesione all'autorizzazione di carattere generale le attività di lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 350 kg/giorno;
3. Nelle fasi di stoccaggio le materie prime i prodotti grezzi e gli intermedi di lavorazione devono essere raccolti e sistemati in contenitori e/o in locali chiusi di norma refrigerati.
4. Gli effluenti provenienti dalle operazioni di carico, scarico, triturazione, macinazione pesce ed altri prodotti marini devono essere captati e convogliati in atmosfera oltre il colmo dell'edificio ed eventuali vapori o gas odorosi, se necessario, devono essere convogliati ad un idoneo sistema di abbattimento delle sostanze odorigene.
5. Gli effluenti provenienti dalle operazioni di affumicamento, essiccazione e cottura di pesce e di altri prodotti marini devono essere captati e convogliati in atmosfera oltre il colmo dell'edificio ed eventuali vapori o gas odorosi, se necessario, devono essere convogliati ad un idoneo sistema di

abbattimento delle sostanze odorigene.

6. Le sostanze detergenti/sanificanti utilizzate per il lavaggio e/o sterilizzazione delle apparecchiature e dei contenitori dei prodotti non devono:

- a) provocare emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. [152/06](#) ;
- b) contenere sostanze o preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R 61.

Nel caso di emissione convogliata di sostanze alcaline deve essere rispettato il seguente limite di emissione:

Sostanze alcaline (espresse come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³
---	---	--------------------

7. I giorni di funzionamento degli impianti di triturazione, macinazione, affumicamento, essiccazione e cottura, nonché la eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile , su apposito registro;

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
.	Prodotti (per tipologia)	.
.	Detergenti (per tipologia)	.
.	Altro	.
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
.	Impianto di triturazione/macinazione	.
.	Impianto di essiccazione	.
.	Impianto di cottura	.
.	Impianto di affumicamento	.
.	Altro	.
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data altri interventi
.	.	.
.	.	.
Note		

8. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al punto 6, fermo restando l'obbligo del rispetto del valore limite stabilito anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

9. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni derivanti dalle operazioni di cui al punto 6, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.

4.22 - Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g

1. Non dovrà essere superata una produzione massima giornaliera di prodotti in calcestruzzo e gesso pari a 1500 kg;

2. Gli effluenti provenienti dalle attività di carico, scarico, movimentazione, frantumazione e conservazione materie prime devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

Gli sfiati dei silos di stoccaggio di materiali in polvere o che possono sviluppare polveri, caricate con sistemi pneumatici, devono essere dotati di idonei sistemi di filtrazione delle polveri e devono essere dotati di misuratore di pressione differenziale. Tali filtri devono essere sottoposti con periodicità almeno annuale, a ispezioni di verifica dello stato di conservazione ed efficienza; in tal caso il limite si considera automaticamente rispettato.

3. Gli effluenti provenienti macinazione, miscelazione, granulazione materie prime devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

4. Gli effluenti provenienti dalle attività di taglio, rifilatura, macinazione e recupero scarti, nella produzione di pannelli ed elementi prefabbricati a base di materiali gessosi, devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

5. Gli effluenti provenienti dalla movimentazione e conservazione prodotti finiti, insacco, carico mezzi, devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

6. Gli sfiati dei silos di stoccaggio di materiali in polvere o che possono sviluppare polveri, caricate con sistemi pneumatici, devono essere dotati di idonei sistemi di filtrazione delle polveri e devono essere dotati di misuratore di pressione differenziale. Tali filtri devono essere sottoposti con periodicità almeno annuale, a ispezioni di verifica dello stato di conservazione ed efficienza; in tal caso il limite si considera automaticamente rispettato;

7. I giorni di funzionamento degli impianti, nonché la eventuale frequenza di

sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile , su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
.	Prodotti in calcestruzzo	.
.	Prodotti in gesso	.
.	Altro	.
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
.	Impianto di macinazione	.
.	Impianto.....	.
.	Altro	.
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data altri interventi
.	.	.
.	.	.
Note		

8. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti 2, 3, 4, e 5, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

9. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni derivanti dalle operazioni di cui ai punti da 2 a 5, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.

4.23 - Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/g

Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

1. Non dovrà essere superato un utilizzo massimo giornaliero di materie prime e ausiliarie pari a 100 kg;

2. Le attività di pressofusione e connesse, si distinguono nella seguenti fasi lavorative:

- a) Fusione del metallo o lega, con eventuale aggiunta di scorificanti;
- b) Applicazione del distaccante
- c) Pressofusione
- d) Apertura stampi ed estrazione di getti
- e) Raffreddamento
- f) Finitura getti (eventuale Sbavatura, Molatura, Rettifica, ...)

in cui vengono impiegate le seguenti materie prime:

- Metalli e Leghe metalliche
- Scorificanti e/o assimilabili (fusione)
- Distaccanti/Lubrificanti (pre-pressofusione)

3. Gli effluenti provenienti dalle lavorazioni di cui al punto 2 devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm ³

4. I consumi di materie prime, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
.	Metalli e Leghe	.
.	Scorificanti e simili	.
.	Distaccanti/lubrificanti	.
.	Altro	.
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
.	Fusione metalli e leghe	.
.	Pressofusione	.
.	Altro	.
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data e tipologia altri interventi
.	.	.
.	.	.
Note		

5. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al punto 2, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti al punto 3 anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

6. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni derivanti dalle operazioni di cui ai punti 2, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione di cui al punto 3. Nella determinazione dei composti organici volatili dovrà essere effettuata anche la determinazione di aldeidi e fenoli.

4.24 - Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a

1000 kg/g

Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

1. Non dovrà essere superato un consumo massimo giornaliero di materie prime per lavorazioni alimentari pari a 1000 kg;
2. Sono esonerate dall'obbligo di adesione all'autorizzazione di carattere generale le lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 350 kg/giorno;
3. Gli effluenti provenienti dalle operazioni di scarico, carico, movimentazione, pulitura, insilaggio delle materie prime in forma di materiale particellare devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo sistema di abbattimento e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

4. FRANTUMAZIONE E MACINAZIONE DELLE MATERIE PRIME

4.1 In caso di presenza di materiali che producono polveri in tali lavorazioni, gli effluenti devono essere captati e convogliati ad un idoneo sistema di abbattimento e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

4.2 In caso di materiali ad elevato grado di umidità, gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera oltre il colmo dell'edificio.

5. Gli effluenti provenienti dalle operazioni di essiccazione, cottura e grigliatura devono essere captati e convogliati in atmosfera oltre il colmo dell'edificio.

6. Gli effluenti provenienti dall'operazione di estrazione degli olii con solvente devono essere captati e convogliati ad un idoneo impianto di abbattimento e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm ³
--	----	--------------------

7. CONFEZIONAMENTO, INSACCAGGIO, STOCCAGGIO

7.1 In caso di prodotti in polvere, gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

7.2 In caso di materiali ad elevato grado di umidità, gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera oltre il colmo dell'edificio.

8. Le sostanze detergenti/sanificanti utilizzate per il lavaggio e/o sterilizzazione delle apparecchiature e dei contenitori dei prodotti non devono:

- a) provocare emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. [152/06](#) ;
- b) contenere sostanze o preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R 61.

Nel caso di emissione convogliata di sostanze alcaline deve essere rispettato il seguente limite di emissione:

Sostanze alcaline (espresse come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³
---	---	--------------------

9. I giorni di funzionamento degli impianti di frantumazione, macinazione, essiccazione, cottura, grigliatura, estrazione di olii con solvente, nonché la eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile , su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
.	Materia prima 1	.
.	Materia prima 2	.
.	Materia prima n	.
.	Detergenti (per tipologia)	.
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
.	Impianto frantumazione, macinazione	.
.	Impianto di essiccazione	.
.	Impianto di cottura e grigliatura	.
.	Impianto di estrazione con solvente	.
.	Altro	.
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data e tipologia altri interventi
.	.	.
.	.	.
Note		

10. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti 3, 4.1, 6, 7.1 e 8, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso

l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

11. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni derivanti dalle operazioni di cui ai punti 3, 4.1, 6, 7.1 e 8, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.

4.25 - Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg

Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

1. Non dovrà essere superato un utilizzo massimo giornaliero di prodotti vernicianti pronti all'uso di 50 kg. Contribuiscono al raggiungimento del limite massimo di consumo tutti i prodotti utilizzati nell'ambito delle operazioni di verniciatura e di quelle strettamente connesse (coloranti e pigmenti, solventi, diluenti, ausiliari, ecc.);

2. Qualora la capacità nominale fosse tale da superare la soglia di composti organici volatili in ingresso stabilita dall'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. [152/06](#), la presente autorizzazione di carattere generale non è applicabile, pertanto l'Azienda dovrà attivarsi per acquisire preventiva autorizzazione ai sensi degli [artt. 269](#) e 275 del D.Lgs. 152/06;

3. Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende che effettuano le seguenti lavorazioni:

- Tintura di pelli e cuoi
- Rifinitura di pelli e cuoi conciati.

4. PREPARAZIONE RICETTE

Gli effluenti provenienti da tale lavorazione devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

5. TINTURA APPLICAZIONE A SPRUZZO

Gli effluenti provenienti da tale lavorazione, devono essere captati e convogliati ad un idoneo impianto di abbattimento e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	3	mg/Nm ³
----------------	---	--------------------

6. TINTURA IN BAGNO CALDO A CICLO APERTO

Gli effluenti provenienti da tale lavorazione, devono essere captati e convogliati in atmosfera.

7. TINTURA CON VELATRICE CON COLORI A BASE SOLVENTE

Gli effluenti provenienti da tale lavorazione devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm ³
--	----	--------------------

8. ASCIUGATURA

Gli effluenti provenienti da tale lavorazione, devono essere captati e convogliati in atmosfera. In caso di asciugatura di pelli o cuoi tinti con prodotti a base di solventi organici, devono rispettare il seguente limite di emissione:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm ³
--	----	--------------------

9. RIFINIZIONE (impregnazione, applicazione fondi, coperture e appretti) A SPRUZZO

Gli effluenti provenienti da tale lavorazione, devono essere captati e convogliati ad un idoneo sistema di abbattimento delle polveri e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	3	mg/Nm ³
----------------	---	--------------------

10. RIFINIZIONE (Impregnazione, Applicazione fondi, coperture e appretti) CON BAGNO CALDO A CICLO APERTO

Gli effluenti provenienti da tale lavorazione, devono essere captati e convogliati in atmosfera.

11. RIFINIZIONE (Impregnazione, Applicazione fondi, coperture e appretti) A VELO DI PRODOTTI A BASE SOLVENTE

Gli effluenti provenienti da tale lavorazione devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm ³
--	----	--------------------

12. I consumi di materie prime, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
.	Coloranti e pigmenti	.
.	Prodotti vernicianti base acquosa	.
.	Prodotti vernicianti base solvente	.
.	Solventi e diluenti	.
.	Ausiliari	.
.	Altro	.
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
.	Tintura	.
.	Rifinitazione	.
.	Asciugatura	.
.	Altro	.
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		

Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data e tipologia altri interventi
.	.	.
.	.	.
Note		

13. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti 4, 5, 7, 8, 9 e 11, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

14. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni derivanti dalle operazioni di cui ai punti 4, 5, 7, 8, 9 e 11, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.

15. Per le attività di cui ai punti 6 e 10, deve essere effettuato almeno un autocontrollo in sede di messa a regime, per determinare i valori di portata, di composti organici volatili o di acidi a seconda delle materie prime impiegate.

4.26 - Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg

Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

1. Non dovrà essere superata una produzione massima giornaliera di oggetti metallici pari a 100 kg;
2. Le attività di fusione e connesse, si distinguono nella seguenti fasi lavorative:
 - a) Carico, scarico e stoccaggio materiali
 - b) Fusione (forni di seconda fusione)
 - c) Colata
 - d) Distaffatura
 - e) Finitura getti (eventuale sbavatura, molatura, rettifica, sabbiatura)

in cui vengono impiegate le seguenti materie prime:

- Metalli e Leghe metalliche
- Scorificanti e/o assimilabili
- Distaccanti
- Cere

3. Gli effluenti provenienti dalle lavorazioni di cui ai punti a), d) ed e) devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

4. FORNI DI SECONDA FUSIONE E COLATA

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e

devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm ³
Composti inorganici gassosi del cloro, espressi come HCl	20	mg/Nm ³
Composti inorganici gassosi del fluoro, espressi come HF	5	mg/Nm ³
Metalli (a seconda del tipo di metallo in fusione)	5	mg/Nm ³

5. I consumi di materie prime ed ausiliarie, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
.	Metalli e Leghe	.
.	Scorificanti e simili	.
.	Cere	.
.	Distaccanti	.
.	Oggetti metallici	.
.	Altro	.
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
.	Fusione metalli e leghe	.
.	Pressofusione	.
.	Altro	.
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data e tipologia altri interventi
.	.	.
.	.	.
Note		

6. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti 3 e 4, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

7. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni derivanti dalle operazioni di cui ai punti 3 e 4, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.

4.27 - Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg

Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

1. Non dovrà essere superato un consumo massimo giornaliero di argille pari a 3000 kg.
2. Gli effluenti provenienti dalle operazioni di scarico e movimentazione delle argille devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	30	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

3. Gli effluenti provenienti dall'operazione di macinazione argille, devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	30	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

4. Gli effluenti provenienti dall'operazione di atomizzazione delle argille, devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	30	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

5. Gli effluenti provenienti dalle operazioni di pressatura, rifilatura, fresatura e soffiatura, devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	30	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

6. Gli effluenti provenienti dall'operazione di cottura dei prodotti ceramici non smaltati e/o decorati, devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali	5	mg/Nm ³
Composti inorganici gassosi del fluoro (espressi come HF)	5	mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm ³
Aldeidi	20	mg/Nm ³

7. I giorni di funzionamento degli impianti di macinazione, atomizzazione, cottura, pressatura, rifilatura, fresatura e soffiatura argille, nonché la eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)

.	Argille	.
.	Altri prodotti	.
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
.	Impianto di macinazione argille	.
.	Impianto di atomizzazione argille	.
.	Impianto di cottura	.
.	Impianto di rifilatura, fresatura, soffiatura	.
.	Altro	.
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data altri interventi
.	.	.
.	.	.
Note		

8. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

9. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni derivanti dalle operazioni di cui ai punti da 2 a 6, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.

4.28 - Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg

Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

1. Non dovrà essere superato un utilizzo massimo giornaliero di materie prime e ausiliari pari a 4000 kg;

2. LAVORAZIONI MECCANICHE A SECCO MATERIE PRIME - TAGLIO, RIFILATURA CARTA

Gli effluenti provenienti da tale lavorazione devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

3. ASCIUGATURA - CALANDRATURA

Gli effluenti provenienti da tale lavorazione devono essere captati e convogliati in atmosfera.

4. I consumi di materie prime e ausiliarie, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
.	Legno e affini	.
.	Carta da macero	.
.	Coloranti e pigmenti (*)	.
.	Collanti (*)	.
.	Ausiliari (*)	.
.	Altro (*)	.
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
.	Produzione paste	.
.	Formazione foglio	.
.	Calandratura	.
.	Altro	.
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data e tipologia altri interventi
.	.	.
.	.	.
Note		

(*) Concorrono al limite dei 4000 kg/giorno di materie prime di cui al punto 1.

5. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al punto 2, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

6. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni derivanti dalle operazioni di cui al punto 2 mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.

4.29 - Saldatura di oggetti e superfici metalliche

a) Sono escluse dalla presente autorizzazione le attività che utilizzano filo di acciaio inox per la saldatura.

Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

1. SALDATURA DI PARTICOLARI METALLICI

- SALDATURA AUTOGENA A GAS
- SALDATURA AD ARCO DIRETTO CON ELETTRODO FUSIBILE CONTINUO
- DISCONTINUO
- SALDATURA AD ARCO SOMMERSO
- SALDATURA AD ARCO CON GAS DI PROTEZIONE INERTE O AD AZIONE RIDUCENTE
- SALDATURA ALL'IDROGENO ATOMICO
- SALDATURA AD INDUZIONE
- SALDATURA A RESISTENZA (PUNTATURA)
- SALDATURA A FRIZIONE

Tali lavorazioni possono essere svolte sia manualmente che mediante apparecchiature automatiche (robot, ecc.).

Gli effluenti derivanti da tali lavorazioni, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti valori limite:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

2. BRASATURE E SALDOBRASATURE (DOLCI O FORTI)

Tali lavorazioni possono essere svolte sia manualmente che mediante apparecchiature automatiche (robot, ecc.). Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	100	mg/Nm ³

3. Gli effluenti provenienti da eventuali operazioni accessorie di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

4. Sono escluse dalla presente autorizzazione in via generale le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. [152/06](#) (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.).

5. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti 1, 2 e 3, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

6. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni derivanti dalle operazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 mirante alla verifica del rispetto dei valori limite.

4.30 - Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg

Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

1. Non dovrà essere superata una produzione lattiero-casearia giornaliera pari a 1000 kg;
2. Sono esonerate dall'obbligo di adesione all'autorizzazione di carattere generale le attività di trasformazioni lattiero-casearie con produzione non superiore a 350 kg/giorno;
3. Le sostanze detergenti/sanificanti utilizzate per il lavaggio e/o sterilizzazione delle apparecchiature e dei contenitori dei prodotti non devono:
 - a) provocare emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. [152/06](#) ;
 - b) contenere sostanze o preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R 61.

Nel caso di emissione convogliata di sostanze alcaline deve essere rispettato il seguente limite di emissione:

Sostanze alcaline (espresse come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³
---	---	--------------------

4. I quantitativi prodotti, i consumi di combustibile utilizzato (legno vergine) per le eventuali operazioni di affumicatura ed i giorni di funzionamento dell'impianto di essiccazione dovranno essere annotati con frequenza mensile , su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
.	Prodotti finiti (per tipologia)	.
.	Detergenti (per tipologia)	.
.	Legno vergine	.
.	Altro	.
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
.	Impianto di affumicazione	.
.	Altro	.
Note		

5. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al punto 3, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

6. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo

all'emissione derivante dall'eventuale impianto termico alimentato a legno vergine e dell'attività di cui al punto 3, mirante alla verifica del rispetto dei limiti di emissione.

4.31 - Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g

Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

1. Non dovrà essere superato un utilizzo massimo giornaliero di metalli da trattare pari a 3000 kg;

2. DEFORMAZIONE PLASTICA DEI METALLI

2.1 STAMPAGGIO A FREDDO

Gli effluenti provenienti da tale lavorazione devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

2.2. STAMPAGGIO A CALDO (forgia, fucinatura, ecc.)

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm ³

3. TRATTAMENTI MECCANICI DI PULIZIA SUPERFICIALE DEI METALLI

- PALLINATURA
- GRANIGLIATURA
- SABBIAATURA

Tali lavorazioni devono essere svolte in apposite apparecchiature chiuse ed opportunamente aspirate. Gli effluenti devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

4. TRATTAMENTI DI FINITURA DELLE SUPERFICI METALLICHE

Tale lavorazione può essere operativamente svolta mediante:

FINITURA	LUCIDATURA MECCANICA
LEVIGATURA	NASTRATURA
SBAVATURA	LAPPATURA
MOLATURA	SPAZZOLATURA

RETTIFICA	BURATTATURA
AFFILATURA	SMERIGLIATURA
ecc.	ecc.

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

5. TAGLIO DI MANUFATTI METALLICI

- TAGLIO A CALDO
- TAGLIO OSSIACETILENICO O A PROPANO
- TAGLIO A FREDDO CON UTENSILI

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

6. TRATTAMENTI DI ELETTROEROSIONE

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali	5	mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	5	mg/Nm ³

7. I consumi di metalli, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
.	Metalli	.
.	Altro	.
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
.	Impianto di deformazione plastica	.
.	Impianti trattamenti meccanici di	.

	pulizia superficiale	
.	Impianti di finitura delle superfici metalliche	.
.	Impianti di taglio	.
.	Impianto di elettroerosione	.
.	Altro	.
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data e tipologia altri interventi
.	.	.
.	.	.
Note		

8. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

9. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni derivanti dalle operazioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6 mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.

4.31 bis - Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno

Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

1. Sono esonerate dall'obbligo di adesione all'autorizzazione di carattere generale le attività di lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno;
2. Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni (tornitura, rettifica, dentatura, fresatura, e lavorazione con centri a controllo numerico etc.....) devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nm ³
------------------------------	----	--------------------

3. I consumi di olio, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
.	Olio intero	.

.	Olio emulsionabile	.
.	Altro	.
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
.	Macchine utensili	.
.	Altro	.
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data e tipologia altri interventi
.	.	.
.	.	.
Note		

4. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al punto 2 fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

5. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni derivanti dalle operazioni di cui sopra mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.

4.32 - Pulizia di superfici metalliche con sgrassanti non contenenti solventi

1. La pulizia di superfici con sgrassanti non contenenti solventi può essere effettuata utilizzando esclusivamente detergenti in soluzione acquosa;

2. Non possono aderire all'autorizzazione di carattere generale i gestori di impianti con vasche destinate al trattamento di superficie di metalli aventi un volume superiore a 30 m³ e, come tali, ricadenti nell'ambito di applicazione della parte seconda, Titolo III bis, del D.Lgs [152/2006](#) e s.m.i.; [(vedi [note](#))];

3. Gli effluenti provenienti dalle fasi di lavaggio, che possono essere seguite da fasi di asciugatura, devono essere captati e convogliati in atmosfera. A seconda della composizione dello sgrassante utilizzato, devono essere rispettati i seguenti limiti di emissione:

Sostanze alcaline (espresse come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³
Fosfati (espressi come PO ₄ ³⁻	5	mg/Nm ³
Ammoniaca e ione ammonio (espresso come NH ₄ ⁺)	5	mg/Nm ³

4. I consumi di detergenti, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)

.	Detergenti	.
.	Altro	.
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
.	Impianto di sgrassaggio	.
.	Impianto di asciugatura	.
.	Altro	.
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data altri interventi
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
Note		

5. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al punto 3, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

6. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni derivanti dalle operazioni di cui al punto 3 mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.

4.33 - Impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie a ciclo chiuso

A. Possono aderire alla presente autorizzazione di carattere generale i gestori degli impianti di cui al punto 4 della parte II dell'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. [152/06](#) , presentando apposita domanda secondo il modello di cui all'allegato 2D-1 alla presente deliberazione;

B. Nelle macchine lavasecco a ciclo chiuso possono essere utilizzati solventi organici o solventi organici clorurati con l'esclusione delle sostanze di cui alla legge 28 dicembre 1993 n. 549 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" e s.m.i, e delle sostanze o preparati classificati ai sensi del Decreto Legislativo 3 febbraio 1977, n. 52 e s.m.i, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61;

C. DEFINIZIONI

Pulizia a secco : processo utilizzato per rimuovere da tessuti e pellami residui di grasso, macchie od altre sostanze indesiderate;

Sistema di lavaggio a secco : è costituito dalle seguenti apparecchiature o apparati associati col processo di lavaggio a secco: macchina di lavaggio a secco, filtro o sistema di purificazione, sistema di conservazione, trattamento o conferimento delle morchie, sistema di pompaggio del solvente, serbatoio di raccolta solvente, pompe, tubazioni, valvole o flange per il convogliamento

dei vapori di solvente e sistemi di abbattimento (primario e secondario);

Impianto a ciclo chiuso : Impianto di lavaggio a secco nel quale le fasi di lavaggio estrazione ed essiccamento sono tutte realizzate nella stessa apparecchiatura, che opera il ricircolo dei vapori di solvente attraverso un sistema primario di abbattimento senza emissioni in atmosfera durante il ciclo di asciugatura. Una macchina a ciclo chiuso, dopo che il ciclo di asciugatura è completato e mentre il portello di caricamento è aperto, è predisposta per lo scarico nell'ambiente dell'aria di ventilazione dopo l'attraversamento di un sistema secondario di depurazione delle emissioni fuggitive;

Ciclo di asciugatura : processo utilizzato per rimuovere il solvente rimasto nei materiali dopo le fasi di lavaggio e di estrazione. Per le macchine (gli impianti) a ciclo chiuso la fase del ciclo riscaldata è seguita da una fase di raffreddamento e può essere estesa ad una fase di sottoraffreddamento tramite l'attivazione del sistema primario di abbattimento. Il ciclo di asciugatura inizia quando sono attivati i lamierini di riscaldamento ed ha termine quando nella macchina si arresta la rotazione del tamburo;

Sistema primario di abbattimento : un impianto refrigerante di condensazione dei vapori di solvente o un impianto a ciclo chiuso di recupero dei vapori in grado di garantire la stessa efficienza di captazione;

Impianto refrigerato di condensazione : sistema di recupero, a ciclo chiuso, nel quale i vapori di solvente sono introdotti e trattenuti tramite raffreddamento ad una temperatura inferiore al punto di ebollizione;

Sistema equivalente a ciclo chiuso di recupero solvente : ogni apparecchiatura o combinazione di apparecchiature che raggiungono in pratica una resa di recupero del solvente uguale o superiore a quella fornita un impianto refrigerato di condensazione;

Sistema secondario di abbattimento : un'apparecchiatura o un apparato che riduce la concentrazione di solvente nell'aria di ricircolo alla fine del ciclo di asciugatura, ad un livello inferiore a quello che è possibile realizzare con il solo utilizzo di un impianto refrigerato di condensazione o un altro impianto a ciclo chiuso di recupero dei vapori in grado di garantire la stessa efficienza di captazione;

Sistema di controllo delle emissioni fuggitive : un impianto o una apparecchiatura a ciclo chiuso di recupero dei vapori in grado di garantire la stessa efficienza di captazione;

D. DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO

Il ciclo produttivo è generalmente costituito dalle seguenti fasi:

- caricamento tamburo
- lavaggio
- estrazione solvente
- asciugatura
- aerazione/deodorizzazione
- sottoraffreddamento
- svuotamento tamburo

Negli impianti a ciclo chiuso le fasi di lavaggio, estrazione, essiccazione, aerazione, deodorizzazione, sottoraffreddamento sono tutte realizzate nella stessa apparecchiatura, che opera il ricircolo continuo dei vapori di solvente attraverso diversi sistemi di abbattimento e recupero dei solventi senza emissioni in atmosfera.

Le migliori tecniche utilizzate in una apparecchiatura a ciclo chiuso per l'abbattimento ed il recupero dei solventi sono costituite da:

- Sistema primario di abbattimento dei solventi;
- Sistema secondario di abbattimento dei solventi;
- Sistema di abbattimento delle emissioni fuggitive.

Il sistema primario di abbattimento e recupero dei solventi è generalmente costituito da un impianto

refrigerante per la condensazione dei solventi in funzione durante tutta la fase di asciugatura. Durante questa fase, la corrente gassosa contenente solvente viene continuamente raffreddata e ricircolata attraverso il condensatore. Il condensatore recupera sia il solvente che il vapor d'acqua presenti nella corrente gassosa. Questa miscela viene poi separata per mezzo di un decantatore ed il solvente viene pompato nel serbatoio di raccolta.

Durante la fase di sottoraffreddamento del ciclo di asciugatura la corrente gassosa non viene riscaldata e pertanto il refrigeratore è in grado di raffreddare ulteriormente la corrente gassosa estratta e di recuperare ulteriore solvente. Alla fine della fase di sottoraffreddamento la temperatura della corrente gassosa in uscita dal raffreddatore è all'incirca 280 K e la concentrazione del solvente all'interno del cestello è di circa 1400 mg.m⁻³.

Il sistema secondario di abbattimento, è in genere costituito da un impianto di adsorbimento a carboni attivi (o zeoliti), che lavora in serie con il refrigeratore/ condensatore per captare le emissioni fuggitive di solvente e ridurre la concentrazione del solvente nel tamburo a valori anche inferiori a 50 mg.m⁻³.

Il sistema secondario di abbattimento viene attivato alla fine del ciclo di sottoraffreddamento prima dell'apertura del portello di caricamento.

Il solvente contenuto nella corrente gassosa dopo la fase di asciugatura viene catturato dal letto adsorbente e poi desorbito con aria calda e recuperato nell'impianto di condensazione.

Il sistema di abbattimento delle emissioni fuggitive viene attivato all'apertura del portello di carico e convoglia i vapori contenenti il solvente residuo all'impianto di adsorbimento.

E. PRESCRIZIONI E ADEMPIMENTI

1. I macchinari a circuito chiuso non devono superare il valore limite di emissione totale, espresso in massa di solvente emesso per chilogrammo di prodotto pulito ed asciugato, di:

Composti organici volatili	20	g/kg
----------------------------	----	------

2. A tali attività non si applica il limite di emissione di cui alla parte I, punto 2.3 dell'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. [152/06](#) ;

3. A tali attività non si applicano le prescrizioni inerenti i controlli della parte I, paragrafo 3, punti 3.2, 3.3. e 3.4 dell'Allegato III alla parte quinta del D.Lgs. [152/06](#) ;

4. Il controllo del rispetto dei limiti di emissione totale vengono fatti sulla base della compilazione mensile del Registro Annuale di attività, contenente i quantitativi di tessuti o pellami lavati ed i quantitativi di solvente integrato per ogni macchina, firmato dal gestore dell'impianto o dell'attività, e tenuto a disposizione delle autorità competenti:

—

[\[...\]](#)

5. La conservazione delle materie prime e dei rifiuti deve avvenire in luoghi chiusi, protetti dagli agenti atmosferici in grado di non dare luogo a emissioni diffuse di inquinanti;
6. Tutte le fasi devono essere svolte in macchine ermetiche le cui uniche emissioni di solvente nell'aria può avvenire al momento dell'apertura dell'oblò al termine del ciclo di lavaggio;
7. Gli impianti devono essere dotati di un ciclo frigorifero in grado di fornire le frigorie necessarie per avere la massima condensazione del solvente (per il percloroetilene, temperature inferiori a - 10 °C) in modo da ridurre al minimo l'emissione di solvente;
8. Il gestore dell'impianto o dell'attività è tenuto ad effettuare controlli periodici delle apparecchiature, con la cadenza e le modalità indicate nel libretto di manutenzione programmata, fornito dal costruttore delle macchine di lavaggio, al fine di evitare emissioni diffuse nell'ambiente di lavoro;
9. Qualunque anomalia di funzionamento della macchina lavasecco a ciclo chiuso tale da non permettere il rispetto delle condizioni operative fissate, comporta la sospensione della lavorazione

per il tempo necessario alla rimessa in efficienza della macchina stessa;

10. Il gestore, come previsto alla parte I, paragrafo 3, punto 3.1, dell'Allegato III alla parte quinta del D.Lgs. [152/06](#), trasmette all'autorità competente entro il 28 febbraio di ogni anno una Comunicazione Annuale di attività relativa all'esercizio dell'anno precedente, conforme al modello di cui all'allegato 2D-2 alla presente deliberazione.

4.34 Impianti termici civili con potenzialità termica nominale complessiva inferiore a 10 MWt, ai sensi dell'art. 272 comma 2 ed [art. 281](#) comma 4 del D. Lgs. 152/06

1. DEFINIZIONI

Ai fini della presente autorizzazione in via generale, si applicano le seguenti definizioni:

- a) **impianto termico** : impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o più generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonché da appositi dispositivi di regolazione e di controllo;
- b) **generatore di calore** : qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con combustibili al fine di produrre calore, costituito da un focolare ed eventualmente uno scambiatore di calore;
- c) **focolare** : parte di un generatore di calore nella quale avviene il processo di combustione;
- d) **impianto termico civile** : impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell'edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi;
- e) **potenza termica nominale dell'impianto (Pn)** : la somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari costituenti l'impianto;
- f) **potenza termica nominale del focolare** : il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e della portata massima di combustibile bruciato all'interno del focolare, espresso in Watt termici o suoi multipli;
- g) **potenza termica nominale complessiva degli impianti termici civili** : somma delle potenze termiche nominali degli impianti termici civili presenti nell'edificio civile o nello stabilimento.
- h) **installatore** : soggetto indicato dall'articolo 3 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;
- i) **gestore dell'impianto** : la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate nel D.Lgs. 152/06 ([art. 268](#), comma 1 lettera n) DLgs 152/06).
- j) **responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto** : il soggetto indicato dall'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
- k) **proprietario dell'impianto termico** : chi è proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario per quello che riguarda l'esercizio e la manutenzione dell'impianto sono da intendersi riferiti agli amministratori del condominio o per essi ad un soggetto terzo a ciò incaricato.
- l) **terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico** : persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell'ambiente.
- m) **conduzione di un impianto termico** : insieme delle operazioni necessarie al fine di assicurare la corretta combustione nei focolari e l'adeguamento del regime dell'impianto termico alla richiesta di calore.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Rientrano nel campo di applicazione della presente autorizzazione di carattere generale gli impianti termici civili, anche inseriti in stabilimenti produttivi, così come definiti al paragrafo 1, alimentati con i combustibili di cui al punto 2.1 con soglie di potenza termica nominale di cui al punto 2.2.

Sono esclusi dalla presente autorizzazione di carattere generale i motori endotermici, gli impianti di cogenerazione, i gruppi elettrogeni e gli impianti termici ad uso promiscuo civile/produttivo.

Gli impianti termici di emergenza e di sicurezza non sono sottoposti alla presente autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Qualora l'impianto termico civile sia collocato all'interno di un impianto che rientri nell'ambito di applicazione del D.Lgs. [152/06](#) e s.m. parte seconda (IPPC), verrà regolato dalla Autorizzazione Integrata Ambiente solo se tecnicamente connesso al ciclo produttivo o il gestore intenda includerlo nell'AIA ai sensi della LR 21/2004. In tal caso le prestazioni ambientali qui definite (valori limite di emissione e prescrizioni) costituiscono il riferimento minimo da rispettare.

2.1 Combustibili consentiti

Nei generatori termici civili disciplinati dalla presente autorizzazione di carattere generale è consentito l'utilizzo dei seguenti combustibili:

- gas naturale (metano);
- gas di petrolio liquefatto (GPL);
- gasolio con contenuto massimo 0.1 % di zolfo

Le caratteristiche merceologiche e le modalità di impiego dei suddetti combustibili devono essere conformi alle prescrizioni del Titolo III della parte quinta del D.Lgs. [152/06](#).

Non rientra nella procedura semplificata l'utilizzo di gasolio in caso di possibilità di allacciamento alla rete del metano.

2.2 Soglie di potenza termica nominale e potenza termica nominale complessiva

Rientrano nella disciplina della presente autorizzazione di carattere generale gli impianti termici civili, anche inseriti in stabilimenti produttivi, così come definiti nel paragrafo 1, aventi potenza termica nominale, singola o complessiva, compresa fra 3 e 10 MWt.

Per il calcolo della soglia si devono sommare tutte le potenze termiche nominali dei generatori di calore presenti nello stabilimento produttivo od edificio civile.

Nel caso di impianti da cumulare che utilizzano sia gasolio che metano (o GPL) i limiti di emissione sono quelli fissati in tabella 3.1, per il rispettivo tipo di combustibile.

Gli impianti termici civili alimentati con i sopra citati combustibili aventi potenza termica nominale maggiore o uguale a 10 MWt ed inferiore a 50 MW seguono la procedura autorizzatoria ordinaria ai sensi dell'[art. 269](#) del D.Lgs. 152/06.

3. PRESCRIZIONI RELATIVE AI VALORI LIMITE ED AI CONTROLLI

I seguenti valori limite (media oraria) sono relativi al singolo generatore di calore, riferiti ad una temperatura di 273,15 K ed a una pressione di 101,3 kPa dell'effluente gassoso secco, escluse le fasi di avviamento e di arresto degli impianti:

METANO,GPL

Potenza termica nominale del <u>singolo generatore</u> di calore	Inquinante	Limite di concentrazione (mg/Nm ³)	Controlli inquinanti e portata	Tenore di ossigeno di riferimento
Pn < 3 MWt	Polveri totali	5	.	3%
	Ossidi di azoto	150		
	Ossidi di zolfo	35		
	Monossido di carbonio	100		
3 MWt ≤ Pn < 10 MWt	Polveri totali	5	annuale	
	Ossidi di azoto*	150		
	Ossidi di zolfo	35	.	
	Monossido di carbonio	100		

*compresa NH₃, espressa come NO₂, nel caso sia presente.

GASOLIO 0.1% di zolfo

Potenza termica nominale del <u>singolo generatore</u> di calore	Inquinante	Limite di concentrazione (mg/Nm ³)	Controlli inquinanti e portata	Tenore di ossigeno di riferimento
Pn < 3MWt	Polveri totali	20	.	3%
	Ossidi di azoto	200		
	Ossidi di zolfo	200		
	Monossido di carbonio	100		
3 MWt ≤ Pn < 10 MWt	Polveri totali	20	annuale	
	Ossidi di azoto*	200	annuale	
	Ossidi di zolfo	200	.	
	Monossido di carbonio	100		

*compresa NH₃, espressa come NO₂, nel caso sia presente.

Non viene richiesto ai fini della presente autorizzazione di carattere generale il controllo in continuo dei seguenti parametri:

=> temperatura e percentuale di ossigeno, in quanto parametri già richiesti nell'ambito delle prescrizioni per il rendimento di combustione di cui all'[art. 294](#) del D.Lgs. 152/06;

=> CO per il quale è prescritto, nella presente autorizzazione, uno specifico valore limite.

Per le ulteriori prescrizioni tecniche si rimanda all'allegato 3A lettera F.

4.35 Motori fissi a combustione interna alimentati a biomasse liquide e biodiesel con potenzialità termica nominale complessiva fino a 10 MWt, ai sensi degli articoli 271 comma 3, e 272 comma 2 del D.Lgs 152/06

Per aderire alla presente autorizzazione il motore deve necessariamente lavorare in regime di cogenerazione, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 42/02 e s.m.i.

I limiti di emissione di seguito stabiliti valgono comunque anche per i motori che non lavorano in regime di cogenerazione.

Per la soglia di potenza < 1 MWt non è necessario aderire alla presente autorizzazione ma bisogna rispettarne i limiti.

Sono consentiti come combustibili e carburanti solamente gli oli vegetali puri (così come definiti con la norma UNI/TS 11163 del 2009) ed i bioliquidi identificati dall'[art. 2](#) della direttiva 2009/28/CE, tracciabili, e con registro delle materie prime, come da successiva Circolare Mipaf 31/03/2010 e Circolare Agea 473/2010, e biodiesel con le caratteristiche indicate nell'allegato X, parte II, sezione 1, paragrafo 3 del DLgs [152/06](#) e s.m.i.

Gli oli vegetali ed i bioliquidi devono inoltre rispettare i criteri di sostenibilità per i biocarburanti di cui alla direttiva [2009/28/CE](#).

E' fatto obbligo di controlli di messa a regime, ed autocontrolli per tutti gli inquinanti almeno una volta all'anno, con conservazione dei certificati di analisi da mettere a disposizione dell'autorità competente.

Sono esclusi da questa autorizzazione i gruppi elettrogeni di emergenza.

Limiti di emissione in mg/Nm³ (gas secchi, 5% di O₂):

Potenza Nominale Termica (Ptn)	Polveri Totali	NOx e NH₃ * (espressi come NO₂)	COV	CO
1 ≤ Ptn < 10	30	250	50	100
Ptn < 1 MWt	30	500	50	300

—
* in presenza di impianti di abbattimento che ne producano.
—

Ai fini del computo delle potenze, a meno di differenti disposizioni del GSE, più motori localizzati nello stesso stabilimento sono considerati come un unico impianto e quindi assoggettati ai limiti riportati nella precedente tabella.

Per quanto non espressamente citato si applica il DLgs [152/06](#) e s.m.i. ed in particolare le pertinenti prescrizioni di cui all'allegato X.

4.36 - Impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati a biogas, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

DEFINIZIONI

Ai soli fini dell'applicazione della presente autorizzazione in via generale, si applicano le seguenti definizioni:

- a) **Impianto esistente** : impianto in esercizio o il cui procedimento autorizzativo risulti già concluso alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURERT;
- b) **Impianto in via di autorizzazione** : impianto il cui procedimento autorizzativo risulti formalmente avviato in data antecedente alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURERT, per effetto della presentazione dell'istanza di autorizzazione unica ovvero del sostitutivo titolo abilitativo, corredati della documentazione prevista dalla normativa vigente;
- c) **Impianto nuovo** : impianto che non ricade nelle definizioni di cui alla lettera precedente.

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Possono aderire alla presente autorizzazione di carattere generale esclusivamente gli stabilimenti in cui sono collocati impianti:

- che producono energia elettrica con motori a cogenerazione di capacità termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati esclusivamente da biogas prodotto dalla digestione anaerobica della sostanza organica contenuta nella biomassa costituita da materiali naturali vegetali di origine agricola e forestale, sottoprodotti agricoli ed agroindustriali ed effluenti di allevamento;
- progettati e gestiti nel rispetto di quanto stabilito dalla Deliberazione dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna n. 51 del 2 luglio 2001 "Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica" e dei "Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti biogas" adottati dalla Regione Emilia-Romagna.

2. Il biogas deve essere conforme a quanto disposto dall'[allegato X](#) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed esente da condensati e residui solidi. In particolare il biogas non può provenire dalla fermentazione anaerobica metanogenica di sostanze organiche costituite da rifiuti,

3. Qualora l'impianto sia collocato all'interno di uno stabilimento che rientri nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Parte Seconda (IPPC), verrà regolato dalla Autorizzazione Integrata Ambientale solo se tecnicamente connesso al ciclo produttivo o il gestore intenda includerlo nell'AIA ai sensi della LR [21/2004](#) . In tal caso, le prestazioni ambientali qui definite (valori limite di emissione e prescrizioni) costituiscono il riferimento minimo da rispettare.

4. Per aderire alla presente autorizzazione il motore deve necessariamente lavorare in regime di cogenerazione, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 42/02 e s.m.i. I limiti di emissione di seguito stabiliti valgono comunque anche per i motori che non lavorano in regime di cogenerazione.

5. Il motore cogenerativo con potenza termica nominale inferiore o uguale a 3 MWt non necessita di autorizzazione di carattere generale, tuttavia deve rispettare i limiti di emissione e le condizioni di esercizio stabiliti dalla presente autorizzazione;

6. La biomassa alimentata al digestore anaerobico come definita al precedente punto 1 deve provenire da attività dello stabilimento che fa domanda di autorizzazione o da stabilimenti terzi ad esso consorziati o con altri stabilimenti in base a contratti scritti fra le parti.

VALORI LIMITE

7. Le emissioni provenienti dai motori a cogenerazione devono rispettare i seguenti limiti di emissione espressi in mg/Nm³ (le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%):

Limiti per impianti in via di autorizzazione

INQUINANTI	Valori
------------	--------

	Limite per potenza termica nominale	
	· 250 kW	> 250 kW
Polveri	10	10
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)*	150	150
NOx e NH ₃ ** (espressi come NO ₂)	500	450
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	350	350
Monossido di carbonio	650	500
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	10	10
Formaldeide	-	-

* escluso il metano

** in presenza di impianti di abbattimento che ne producano

Limiti per impianti nuovi

Fino all'adozione degli ulteriori provvedimenti regionali per la fattispecie di impianti con potenza termica nominale compresa tra 250 kW e 3 MW, le emissioni provenienti dai motori a cogenerazione che operano in impianti nuovi, definiti ai sensi della presente AVG, devono rispettare i seguenti limiti di emissione espressi in mg/Nm³ (le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%):

INQUINANTI	Valori Limite per potenza termica nominale		
	· 250 kW	> 250 kW e · 3 MW	> 3 MW
Polveri	10	10	10
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)*	150	150	100
NOx e NH ₃ ** (espressi come NO ₂)	500	450	200
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	350	350	150
Monossido di carbonio	650	500	250

Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	10	10	5
Formaldeide	-	-	10

8. I motori a cogenerazione devono essere muniti di idoneo sistema di abbattimento qualora non sia possibile garantire il rispetto dei valori limite di cui al punto 7.

MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

9. Devono essere effettuati controlli periodici alle emissioni dei motori a cogenerazione con frequenza almeno annuale.

10. Se la potenza termica nominale complessiva è superiore a 6 MW, deve essere effettuata la misurazione e registrazione in continuo nell'effluente gassoso del tenore volumetrico di ossigeno, della temperatura, delle concentrazioni del monossido di carbonio, degli ossidi di azoto e del vapore acqueo (la misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo può essere omessa se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi).

11. La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro, tenuto a disposizione delle Autorità di controllo. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni. Il gestore dell'impianto trasmette inoltre alla Provincia competente ed all'Autorità di controllo i dati annuali relativi alle emissioni.

12. Debbono essere adottati gli accorgimenti tecnici e/o gestionali, specificati nei "CRITERI TECNICI PER LA MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI NELLA PROGETTAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI BIOGAS" riguardanti:

- la formazione di emissioni diffuse ed in particolare di quelle odorigene;
- il monitoraggio dell'impianto.

13. I quantitativi annuali di liquame e biomassa alimentati al digestore, l'energia elettrica prodotta, la frequenza di sostituzione/manutenzione degli eventuali sistemi di abbattimento e gli eventi di entrata in funzione degli apparati d'emergenza devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro:

Data	Indicatori di attività	Quantitativo (t/anno)
.	Liquame	.
.	Biomassa	.
Data	Indicatori di attività	Energia prodotta (kWh/anno)
.	Energia elettrica prodotta	.
.	Altro	.
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione	Data altri interventi
.	.	.
.	.	.
.	.	.

Eventi di entrata in funzione degli apparati d'emergenza			
Tipo apparato	Data evento	Durata evento	Quantitativo di biogas trattato in emergenza
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
Note			

14. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione di cui al punto 6.

15. Ai fini del computo delle potenze, a meno di differenti disposizioni del GSE, più motori localizzati nello stesso stabilimento sono considerati come un unico impianto e quindi assoggettati ai limiti riportati nella tabella di cui al punto 7.

16. L'eccesso di biogas o quello emesso nei periodi di fermata dei motori deve essere inviato ad una torcia, con pilota, in grado di assicurare una efficienza minima di combustione del 99% espressa come $CO_2/(CO_2+CO)$. A tali emissioni non si applicano i limiti riportati nella tabella di cui al punto 6.

4.37 Allevamenti di bestiame di cui alla parte II, dell'allegato IV alla parte V, del DLgs 152/2006 e smi

Campo di applicazione

La presente autorizzazione di carattere generale ha per oggetto gli allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella.

Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

Categoria animale e tipologia di allevamento	N° capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	Da 200 a 400
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	Da 300 a 600
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	Da 300 a 600
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	Da 300 a 600

Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	Da 1000 a 2.500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Da 400 a 750
Suini: accrescimento/ingrasso	Da 1000 a 2.000
Ovicapri (peso vivo medio: 50 kg/capo)	Da 2000 a 4.000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	Da 25000 a 40.000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	Da 30000 a 40.000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	Da 30000 a 40.000
Altro pollame	Da 30000 a 40.000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	Da 7000 a 40.000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	Da 14000 a 40.000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	Da 30000 a 40.000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	Da 40000 a 80000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	Da 24000 a 80.000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	Da 250 a 500
Struzzi	Da 700 a 1.500

1. Requisiti in materia di gestione

1.1 Formazione del personale

E' obbligo del gestore assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato e, pertanto, tutti i lavoratori dovranno essere opportunamente informati e formati in merito a:

- effetti potenziali sull'ambiente e sui consumi durante il normale esercizio degli impianti;
- prevenzione dei rilasci e delle emissioni accidentali;
- importanza delle attività individuali ai fini del rispetto delle condizioni di autorizzazione.

1.2 Manutenzione delle strutture e degli impianti

Tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni.

1.3 Riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano ed odori nelle fasi di spandimento

Tutte le operazioni di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili (liquami) devono avvenire su terreni annessi e/o contigui allo stabilimento secondo le modalità previste dalle norme specifiche vigenti in materia di utilizzazione agronomica (Delibera 1494 del 24/10/2011:

"Approvazione del regolamento regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari").

1.4 Operazioni di macinazione e stoccaggio dei cereali

Le operazioni di macinazione e stoccaggio per l'alimentazione animale sono consentite anche per quantitativi superiori ai 1500 kg/giorno, a condizione che oltre tale soglia di capacità, siano adottati i limiti di emissione e le prescrizioni dell'autorizzazione di carattere generale di cui al punto 4.20 dell'[Allegato 4](#) alla DGR 2236/2009 e s.m.i., relativamente alla macinazione ed allo stoccaggio.

2. Requisiti in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico

2.1 Localizzazione e gestione dei materiali a rischio di emissioni di materiale particolato

A. I depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture.

B. Le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da mantenerle pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri.

2.2 Stoccaggio e produzione dei mangimi e materie prime per l'alimentazione

Il gestore deve assicurare che:

A. La macinazione e la miscelazione delle materie prime per la produzione dei mangimi, nonché il trasferimento delle materie prime per la produzione dei mangimi e dei mangimi da e per le aree di stoccaggio siano effettuati in modo da evitare o minimizzare le emissioni di polveri in aria.

B. Le materie prime per la produzione di mangimi e i mangimi siano stoccati in strutture idonee a prevenire le perdite e minimizzare la produzione di rifiuti.

C. Il mangime prodotto sia destinato esclusivamente all'alimentazione dei capi allevati nello stabilimento.

2.3 Riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano ed odori dalle strutture di stabulazione

La rimozione delle deiezioni dagli spazi di transito e sosta degli animali deve avvenire con

frequenza tale da ridurre al minimo i tempi di imbrattamento della pavimentazione e della superficie corporea degli animali.

2.3.1 Tecniche specifiche per l'allevamento suinicolo

Il gestore deve obbligatoriamente aver adottato almeno una delle migliori tecniche di cui al [D.M. 29-1-2007](#) e s.m.i. tra quelle a maggior abbattimento di ammoniacca:

2.3.1.1 Migliori Tecnologie Disponibili (MTD) per i ricoveri dei suini da ingrasso e scrofe in gestazione

- Pavimento Totalmente Fessurato con ricircolo in canali con o senza strato liquido
- Pavimento Parzialmente Fessurato con fossa a pareti inclinate e sistema a vacuum di rimozione dei liquami
- Pavimento Parzialmente Fessurato con area fessurata interna e/o esterna con ricircolo in canali con strato liquido
- Pavimento Parzialmente Fessurato con area fessurata interna e/o esterna con ricircoli in canali senza strato liquido
- Pavimento Parzialmente Fessurato con raschiatore nella fossa sottostante

2.3.1.2 MTD per i ricoveri di scrofe in allattamento e di suinetti in post svezzamento

- Gabbia con pavimento sottostante in pendenza per separare feci e urine
- Box o gabbie con raschiatore nella fossa sottostante
- Box o gabbie con pavimento grigliato e sistemi di rimozione rapida e frequente delle deiezioni: sistemi di rimozione dei liquami a vacuum o con ricircolo dei liquami.

Nel caso di pavimentazioni parzialmente grigliate (grigliato limitato alla corsia di defecazione) si devono adottare tutti gli accorgimenti (compreso l'addestramento degli animali nelle prime fasi del ciclo di crescita) atti ad evitare nel periodo estivo la deposizione delle deiezioni nelle parti piene della pavimentazione e il conseguente imbrattamento cutaneo degli animali con incremento delle emissioni ammoniacali e di odori. Devono comunque essere assicurate condizioni accettabili di pulizia dei box e degli animali.

2.3.2 Tecniche specifiche per l'allevamento bovino

- Nel caso di vacche legate alla posta con impiego di paglia come lettiera: impiego di paglia o di altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; rimozione frequente del letame nelle canalette per favorire lo sgrondo delle urine verso il pozzo nero.
- Nel caso di bovini in stabulazione libera su lettiera permanente: impiego di paglia o di altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza.
- Nel caso di vacche in stabulazione libera su cuccette è da prevedere la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione.

2.3.3 Tecniche specifiche per l'allevamento avicunicolo

Abbeveratoi - E' raccomandata l'installazione di abbeveratoi antispreco con sistema di raccolta delle perdite, ove possibile, per ridurre i consumi eccessivi di acqua, causa di aumento dell'umidità delle lettiere o delle polline sotto posatoio, e di conseguenti fermentazioni putride, causa a loro volta di incremento delle emissioni.

Protezioni antipolvere - Qualora il fronte di emissione degli estrattori sia orientato verso strade pubbliche o verso fabbricati extra aziendali o costruzioni residenziali, dovranno essere adottati

accorgimenti per limitare la dispersione delle polveri estratte. L'azienda dovrà garantire una adeguata manutenzione dei sistemi adottati.

Controllo ambientale e governo della lettiera - Per gli animali su lettiera è importante garantire il mantenimento di corretto livelli di condizioni ambientali adottando opportuni accorgimenti strutturali, meccanici e gestionali (coibentazioni, ventilazione, condizionamento termico, spessore della lettiera), in modo da assicurare buone condizioni di umidità della lettiera nel corso del ciclo. Deve comunque essere posta particolare attenzione alla cura della qualità della lettiera attraverso controlli frequenti, assicurando la densità ottimale di capi per unità di superficie (in particolare a fine ciclo), governando gli sprechi idrici, e aggiungendo, qualora necessario, idonee quantità di paglia o altro materiale.

2.3.3. 1 Tecniche specifiche per i ricoveri di ovaiole in gabbia e di avicoli a terra

Il gestore deve obbligatoriamente aver adottato almeno una delle Migliori Tecniche di cui al [D.M. 29-1-2007](#) (linee guida IPPC 6.6 "Allevamenti") e ss.mm.ii. tra quelle a maggior abbattimento di ammoniaca:

- Batterie a nastro ventilato con insufflazione di aria
- Batterie a nastro e rimozione frequente della pollina umida verso uno stoccaggio esterno chiuso
- Batterie a nastro ventilato a mezzo di ventaglio
- Batterie a nastro ed essiccamento della pollina in tunnel esterni ed interni
- Sistema ad aviario o, per le galline ovaiole a terra, sistema con lettiera profonda e aerazione forzata del ricovero
- Per gli allevamenti di avicoli da carne a terra devono essere adottati abbeveratoi antispreco per ridurre inumidimenti eccessivi delle lettiere.

2.3.4 Tecniche di spandimento degli effluenti

Per le strutture e gli impianti esistenti, unicamente in sede di prima adesione alla presente autorizzazione generale e per un periodo massimo pari a dieci anni successivi all'adesione, qualora le tecniche di stabulazione indicate ai precedenti punti 2.3.1.1, 2.3.1.2 e 2.3.3.1 non siano adottate o siano adottate solo su una parte dei capi allevati, il gestore può aderire alla presente AVG adottando, entro il termine stabilito dal punto 3 dell'[art. 281](#) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la parte restante dei capi allevati una delle ulteriori tecniche di stabulazione considerate MTD nel DM 29/1/07 (e non ricomprese ai punti 2.3.1.1, 2.3.1.2 e 2.3.3.1). Questa tecnica, di cui si dovrà fornire descrizione, deve essere accompagnata dall'utilizzo, per la corrispondente quota parte dei liquami, di una delle migliori tecniche di spandimento degli effluenti a ridotta potenzialità emissiva indicate alle lettere a), b), c) e d) di cui agli [articoli 18](#) comma 3 e [38](#) comma 5 del Regolamento regionale n. 1/2011. Nel caso in cui venga applicata la tecnica di cui alla lettera b) "spandimento superficiale a bassa pressione, seguito da interrimento entro 24 ore", nel caso di liquami l'interrimento dovrà avvenire entro 12 ore.

2.4 Riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano ed odori dalle strutture di stoccaggio

Qualora lo stoccaggio dei liquami non abbia una copertura fissa, progettata per minimizzare le emissioni in atmosfera, devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie.

3. Requisiti in materia di registrazione e monitoraggio

A) Devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:

1. gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
2. gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;

3. gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;
- B) Le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione
- C) Il gestore è tenuto altresì a trasmettere all'Autorità competente, in caso di richiesta, copia di tutte le registrazioni.

4. Requisiti in materia di comunicazione con l'Autorità competente

Il gestore è tenuto a comunicare, preventivamente, all'Autorità competente e all'ente di controllo, gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni. Qualora le modifiche progettate risultino sostanziali ad avviso del gestore o a parere dell'autorità competente, il gestore è tenuto a presentare una nuova comunicazione di adesione ai requisiti di autorizzazione generale, come da [Delibera 2236/09](#) e smi.

4.38 Impianti termici civili e industriali alimentati a biomasse solide con potenzialità termica nominale complessiva inferiore o uguale a 10 MWt, ai sensi degli articoli 272 comma 2 e 271 comma 3 del D.Lgs. 152/2006

1. DEFINIZIONI

Ai fini della presente autorizzazione di carattere generale, si applicano le seguenti definizioni:

- a) **impianto termico** : impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o più generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonché da appositi dispositivi di regolazione e di controllo;
- b) **generatore di calore** : qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con combustibili al fine di produrre calore, costituito da un focolare ed eventualmente uno scambiatore di calore;
- c) **focolare** : parte di un generatore di calore nella quale avviene il processo di combustione;
- d) **impianto termico civile** : impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell'edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi;
- e) **potenza termica nominale dell'impianto (Pn)** : la somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari costituenti l'impianto;
- f) **potenza termica nominale del focolare** : il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e della portata massima di combustibile bruciato all'interno del focolare, espresso in Watt termici o suoi multipli;
- g) **potenza termica nominale complessiva degli impianti termici civili** : somma delle potenzialità termiche nominali degli impianti termici civili presenti nell'edificio civile o nello stabilimento.
- h) **installatore** : soggetto indicato dall'[articolo 3](#) del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;
- i) **gestore dell'impianto** : la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate nel D.Lgs. 152/06 ([art. 268](#) , comma 1 lettera n) D.Lgs. 152/06).
- j) **responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto** : il soggetto indicato dall'[articolo 11](#) , comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
- k) **proprietario dell'impianto termico** : chi è proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario per quello che riguarda l'esercizio e la manutenzione dell'impianto sono da intendersi riferiti agli amministratori del condominio o per essi ad un soggetto terzo a ciò incaricato.
- l) **terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico** : persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di

idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell'ambiente.

m) **conduzione di un impianto termico** : insieme delle operazioni necessarie al fine di assicurare la corretta combustione nei focolari e l'adeguamento del regime dell'impianto termico alla richiesta di calore.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Rientrano nel campo di applicazione della presente autorizzazione di carattere generale gli impianti termici ad uso civile o produttivo alimentati a biomasse solide vegetali di cui al punto 2.1.

Per la soglia di potenza <1 MWt non è necessario aderire alla presente autorizzazione ma bisogna rispettare i limiti di cui al successivo punto 3.

2.1 Combustibili consentiti

Nei generatori termici disciplinati dalla presente autorizzazione di carattere generale è consentito l'utilizzo delle seguenti biomasse combustibili, incluse nella Sezione 4 dell'[allegato X](#) alla parte V del D. Lgs. 152/2006:

- a) Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate;
- b) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di coltivazioni agricole non dedicate;
- c) Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura;
- d) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti;
- e) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di prodotti agricoli.

2.2 Soglie di potenza termica nominale e potenza termica nominale complessiva

Per la determinazione della soglia e dei relativi valori limite di emissione si devono sommare tutte le potenze termiche nominali dei generatori di calore presenti nello stabilimento produttivo od edificio civile.

Gli impianti termici alimentati con i sopra citati combustibili aventi potenza termica nominale maggiore o uguale a 10 MWt ed inferiore a 50 MWt seguono la procedura autorizzatoria ordinaria ai sensi dell'[art 269](#) del D.Lgs. 152/06.

3. PRESCRIZIONI RELATIVE AI VALORI LIMITE ED AI CONTROLLI

I seguenti valori limite (media oraria), espressi in mg/Nm³ salvo diversa specificazione, sono relativi al singolo generatore di calore, riferiti ad una temperatura di 273,15 K, ad una pressione di 101,3 kPa dell'effluente gassoso secco e ad un tenore di ossigeno di riferimento del 11%, escluse le fasi di avviamento e di arresto degli impianti:

INQUINANTI	Valori limite per potenza termica nominale	
	≤ 1 MWt	>1 MWt; ≤ 10MWt
Polveri	30	10
NO _x e Nh ₃ * (espressi come NO ₂)	450	200

Monossido di carbonio	250	150
SOx (espressi come SO ₂)	100	100
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	30	30
Acidi Cloridrico (espresso come hCl)	-	10

* in presenza di impianti di abbattimento che ne producano

Per le ulteriori prescrizioni tecniche si rimanda all'[allegato 3A](#) paragrafo F della DGR 2236/2009 e s.m.i.

Per tutto quanto non espressamente citato, valgono inoltre tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 parte V, in particolare dall'[allegato X](#) nella parte II, sezione 4, paragrafo 2, il punto 2.2 "Modalità di combustione".

4.39 - Linee di trattamento fanghi connessi ad impianti di depurazione acque. (Articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.)

1. DEFINIZIONI

Ai soli fini della presente autorizzazione in via generale, si applicano le seguenti definizioni:

a) Impianto di trattamento acque : impianto dedicato alla rimozione dei contaminanti presenti in acque reflue urbane, domestiche, assimilate alle domestiche.

b) Acque reflue assimilate alle domestiche : acque reflue di cui al punto 7. dell'art.101 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dei punti 2.3) e 5) della DGR ER 1053/2003

c) Linea di trattamento fanghi : porzione di un impianto di trattamento delle acque reflue disgiunta dalla linea acque e dedicata alla funzione di stabilizzazione e trattamento dei fanghi originatisi durante il processo depurativo delle acque costituita da una o più delle seguenti fasi:

- Letti di essiccamento;
- Ispessimento (a gravità o meccanico)
- Disidratazione meccanica (trattamenti meccanici di nastro/filtro pressatura, centrifugazione);
- Trattamenti termici di essiccazione (essiccamento a bassa temperatura, essiccamento ad alta temperatura, ossidazione a umido, termodistruzione, gassificazione e pirolisi);
- Digestione aerobica;
- Digestione anaerobica;
- stabilizzazione chimica;
- Altri trattamenti: ossidazione/disinfezione.

d) Impianto esistente : impianto in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del DLgs 152/2006 (29/4/2006).

e) Taglia dell'impianto (A.E.) : potenzialità massima di progetto dell'impianto espressa in Abitanti Equivalenti.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Rientrano nel campo di applicazione della presente autorizzazione in via generale, le linee di trattamento fanghi, così come definite al punto 1 lettera c), distintamente presenti presso impianti di trattamento di acque reflue urbane, domestiche, assimilate alle domestiche aventi capacità di

trattamento inferiore o uguale ai 20.000 A.E. (Abitanti Equivalenti) compresi gli impianti in regime di comunicazione ai sensi dell'art. 110, comma 3, del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

Non possono aderire all'autorizzazione generale i gestori di impianti di depurazione collocati all'interno di stabilimenti soggetti ad autorizzazione alla gestione rifiuti ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA).

3. PRESCRIZIONI GENERALI E VALORI LIMITE

Tutte le attività di trattamento fanghi di cui al punto 1 lettera b) devono essere condotte in modo da prevenire la formazione ed evitare, per quanto possibile, la diffusione di sostanze odorigene.

A tal fine devono essere adottate obbligatoriamente le seguenti misure di contenimento:

- limitazione del tempo di accumulo dei fanghi;
- minimizzazione della turbolenza del flusso di materia durante i trattamenti a vasche aperte.

Inoltre, in relazione alla capacità di trattamento dell'impianto, dovranno essere generalmente adottate le seguenti misure di contenimento:

Trattamento		Taglia impianto (AE)	
.	< 2.000	2.000 • P < 10.000	10.000 • P • 20.000
Letti di essiccamento	Nessuna prescrizione	Da usare solo in caso di emergenza	Da usare solo in caso di emergenza
		Registrazione delle movimentazioni in caso di utilizzo sul registro di impianto	Registrazione delle movimentazioni in caso di utilizzo sul registro di impianto
Ispessimento a gravità	Nessuna prescrizione	Nessuna prescrizione	Copertura solo se il tempo di permanenza complessivo del fango nell'impianto (linea acqua + linea fanghi) è inferiore a 15 giorni.
Ispessimento meccanico	Nessuna prescrizione	Nessuna prescrizione	Effettuare il lavaggio della macchina e verificarne periodicamente lo stato
Digestione aerobica	Nessuna prescrizione	Assicurare le condizioni di processo (età del fango, ossigeno disciolto) che garantiscano un rapporto SSV/SST < 0,65, al momento	Assicurare le condizioni di processo (età del fango, ossigeno disciolto) che garantiscano un rapporto SSV/SST < 0,65 al momento dell'estrazione dal

		dell'estrazione dal comparto di stabilizzazione	comparto di stabilizzazione
Digestione anaerobica	Nessuna prescrizione	Nessuna prescrizione	Assicurare le condizioni di processo (età del fango, temperatura, pH, alcalinità ecc.) che garantiscano un rapporto SSV/SST < 0,65 al momento dell'estrazione dal comparto di digestione
Stabilizzazione chimica	Nessuna prescrizione	Copertura, captazione e idoneo trattamento delle emissioni.	Copertura, captazione e idoneo trattamento delle emissioni.
Disidratazione meccanica	Nessuna prescrizione	Ridurre al minimo i tempi di disidratazione e concentrare gli interventi se effettuati con dispositivo mobile. Ridurre al minimo i tempi di permanenza in impianto del cassone di raccolta. Coprire il medesimo con un telo.	Per impianti fissi la conduzione del trattamento deve essere effettuata in ambiente chiuso. Ridurre al minimo i tempi di disidratazione e concentrare gli interventi se effettuati con dispositivo mobile. Ridurre al minimo i tempi di permanenza in impianto del cassone di raccolta. Coprire il medesimo con un telo.
Altri trattamenti (ossidazione/disinfezione)	Nessuna prescrizione		

4. MONITORAGGI E CONTROLLI

I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI 10169 e, per quanto riguarda l'accessibilità, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08.

Gli impianti di digestione anaerobica devono essere sottoposti a verifica di tenuta di valvole, sfiati, flange e pompe, ecc. con periodicità almeno annuale.

L'eventuale energia elettrica prodotta, la frequenza di sostituzione/manutenzione degli eventuali sistemi di abbattimento e gli eventi di entrata in funzione degli apparati d'emergenza devono essere

annotati, con frequenza annuale, su apposito registro.

Data	Indicatori di attività	Energia prodotta (kWh/anno)	
.	Energia elettrica prodotta	.	.
.	Altro	.	.
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento			
Tipo impianto	Data sostituzione	Data altri interventi	
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
Eventi di entrata in funzione degli apparati d'emergenza			
Tipo apparato	Data evento	Durata evento	Quantitativo trattato in emergenza
.	.	.	.
.	.	.	.
Note			

5. TEMPI DI ADEGUAMENTO

Gli impianti definiti esistenti al precedente punto 1 lettera d), si adeguano alle disposizioni della presente autorizzazione generale entro il termine stabilito dal comma 3, dell'art.281 del DLgs 152/2006 e s.m.i..

ALLEGATO 2R - DOMANDA DI ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE

—

[...]

—

—

[...]

—

—

[\[...\]](#)

—

ALLEGATO A

Potenzialità Impianto (AE)	Documenti da allegare
P<2.000	a - Nome impianto <hr/> b - Sezioni presenti nella linea fanghi (allegato 1) c - Potenzialità impianto* (AE) _____

2.000• P<10.000	a - Nome impianto <hr/> b - Sezioni presenti nella linea fanghi (allegato 1) c - Potenzialità impianto* (AE) <hr/> d - Schema a blocchi – linea fanghi
10.000• P• 20.000	a - Nome impianto <hr/> b - Sezioni presenti nella linea fanghi (allegato 1) c - Potenzialità impianto* (AE) <hr/> d - Parametri di esercizio (allegato 2) e - Schema a blocchi – linea fanghi

* potenzialità massima di progetto in A.E

ALLEGATO 1

Sezioni presenti nella linea fanghi (croccettare le sezioni presenti) <input type="checkbox"/> Letti di essiccamento; <input type="checkbox"/> Ispessimento (a gravità o meccanico) <input type="checkbox"/> Disidratazione meccanica (trattamenti meccanici di nastro/filtro pressatura, centrifugazione); <input type="checkbox"/> Digestione aerobica; <input type="checkbox"/> Digestione anaerobica; <input type="checkbox"/> stabilizzazione chimica; <input type="checkbox"/> Altri trattamenti (ossidazione/disinfezione)_____ (specificare).
--

ALLEGATO 2 (per ogni linea fanghi presente nello stabilimento)

PARAMETRI DI ESERCIZIO		
Parametri di esercizio Portata (m ³ /g)	Carico Trattato (kgCODin/g)	Fanghi prodotti tal quale (ton/anno)
.	.	.
Attività continua [gg/anno]	Attività discontinua e/o saltuaria [gg/mese - h/giorno - mesi/anno]	Numero addetti impiegati nell'insediamento
.	.	.
NOTE		
IMPIANTI TERMICI		.
Potenza termica nominale (kW)	Tipologia combustibile	
.	.	
.	.	

